SENATO DELLA REPUBBLICA

– V LEGISLATURA ——

111° SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 24 MARZO 1969

Presidenza del Presidente FANFANI, indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA CAS- SA DEPOSITI E PRESTITI E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA Trasmissione di relazione Pag. 6287	COLLEONI
COMMISSIONE PERMANENTE	GOVERNO
Elezione di Segretario 6288	Annunzio di comunicazioni:
DISEGNI DI LEGGE	Presidente 6287
Annunzio di presentazione 6289	Per una discussione sulle comunicazioni
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	PRESIDENTE
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 6289	VALORI
Presentazione di relazione 6289	Annunzio di interpellanze 6326
Discussione:	Annunzio di interrogazioni 6326
« Costituzione di una Commissione parla- mentare d'inchiesta » (534), d'iniziativa del deputato Zanibelli e di altri deputati (<i>Ap</i> -	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 6326
provato dalla Camera dei deputati):	Per lo svolgimento di interrogazioni:
Anderlini	PRESIDENTE

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

24 Marzo 1969

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MASCIALE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di relazione trasmessa dalla Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti di detti Enti per l'anno 1967 (Doc. X, n. 1).

Annunzio di comunicazioni del Governo

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto in data odierna, dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Mariano Rumor, la seguente lettera:

« Mi onoro informare la Signoria vostra onorevole che con decreto in data odierna del Presidente della Repubblica, su mia proposta, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole dottor Fiorentino Sullo, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Con lo stesso decreto l'onorevole dottor Mario Ferrari-Aggradi, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, cessando dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni e l'onorevole dottor Crescenzo Mazza, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, cessando dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

f.to Mariano Rumor ».

Per una discussione sulle comunicazioni de, Governo

VALORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALORI. Signor Presidente, questa comunicazione che ella ci ha rivolto riassume un fatto assai grave, che non può essere risolto come un fatto interno della coalizione di Governo di centro-sinistra o della Democrazia cristiana. Il problema della scuola è oggi al centro della crisi politica del Paese: vi sono università occupate; vi sono università presidiate dalla polizia; vi sono centinaia di studenti denunciati e decine di essi arrestati; esiste un fantomatico progetto di riforma sul quale vi sono stati scontri tra i partiti del centro-sinistra e all'interno di essi.

In realtà le dimissioni del Ministro della pubblica istruzione avrebbero dovuto comportare, in una simile situazione, una vera e propria crisi di Governo, a meno che non ci si debba accontentare delle spiegazioni ufficiali date fuori di qui, che suonerebbero però malamente per il partito di maggioranza e per lo stesso Ministro, che avrebbe posto il Paese di fronte ad un così grave atto solo per lotte di potere interno.

24 Marzo 1969

Signor Presidente, poichè, nonostante tutto, noi crediamo che al fondo di ciò che è accaduto vi siano problemi politici, vi sia la crisi del centro-sinistra, riteniamo indispensabile su questi avvenimenti un dibattito politico, convinti che questo esigano sia gli studenti, sia i docenti, sia con essi, poichè sono profondamente interessati al problema, tutti i cittadini italiani.

PRESIDENTE. Senatore Valori, appena ricevuta la lettera del Presidente del Consiglio, di cui ho dato testè lettura al Senato, ed essendo venuto anche a conoscenza della presentazione e del preannuncio di alcune interrogazioni sulla materia in questione, ho preso contatto sia con la Presidenza del Consiglio, sia con la Presidenza della Camera dei deputati. A seguito di tali contatti, tenuto conto del fatto che il Ministro dimissionario appartiene all'altro ramo del Parlamento, è sembrato opportuno aderire all'ordine di idee che il dibattito sulle dimissioni del ministro Sullo avvenga prima alla Camera dei deputati. L'onorevole Presidente del Consiglio si è dichiarato disposto a partecipare subito dopo ad un dibattito anche in Senato.

Quindi credo si possa convenire in questo senso: domattina, come è stato già annunciato dal Presidente della Camera dei deputati, avrà luogo il dibattito alla Camera dei deputati e subito dopo — presumibilmente nella stessa giornata di domani — potrà svolgersi la discussione in Senato, come è stato richiesto dal senatore Valori.

CARON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARON. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una volta di più dobbiamo ringraziare il Presidente della sollecitudine e della solerzia — del resto a noi tutti ben note — con le quali egli ci informa dei colloqui che ha intrattenuto con l'onorevole Presidente del Consiglio e con il Presidente della Camera dei deputati.

Il Gruppo che ho l'onore di presiedere considera legittima la richiesta del senatore Valori per una discussione nella quale vengano chiariti i motivi per i quali vi sono state le dimissioni del Ministro della pubblica istruzione.

Vorrei richiamare solo all'attenzione degli onorevoli colleghi il fatto che, essendoci noi dato un programma per i nostri lavori, è bene che cerchiamo sempre di rispettarlo. Mi pare che quanto ella ha detto, onorevole Presidente, ci permetta di rispettarlo perchè suppongo che noi discuteremo le comunicazioni del Governo alla fine della discussione generale sul SIFAR in maniera da poter poi approvare entro la settimana i disegni di legge che avevamo programmato.

In questa maniera penso che tutti saranno soddisfatti per i chiarimenti che reciprocamente avremo e daremo e nello stesso tempo potremo continuare i lavori previsti per poi godere le due settimane di riposo, che i colleghi del Senato unanimemente hanno richiesto.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche dopo le dichiarazioni del senatore Caron mi pare di poter confermare quanto da me detto in precedenza a seguito della richiesta del senatore Valori.

Quindi, se non ci sono altre osservazioni, rimane stabilito che la discussione sulle dimissioni del ministro Sullo avrà luogo domani pomeriggio, compatibilmente con la fine dello stesso dibattito alla Camera dei deputati e tenendo ben presente il programma di lavori molto nutrito che per questa settimana è stato prefissato per il Senato.

Annunzio di nomina di Segretario di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta del 21 marzo 1969, la 1° Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha eletto Segretario il senatore Venanzi.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TRABUCCHI. — « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 16 e 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde) » (571);

Pelizzo, Burtulo, Montini e Tessitori. — « Istituzione di una soprintendenza alle antichità per la Regione Friuli-Venezia Giulia con sede Udine » (572);

TANSINI, BUZIO e CAVEZZALI. — « Disposizioni per le cooperative artigiane di garanzia di credito » (573);

FORMICA, MANCINI, ARNONE, IANNELLI, CELI-DONIO, BALDINI, VENTURI Giovanni, BARTOLO-MEI, GIRAUDO e BALLESI. — « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574);

Maderchi, Aimoni, Abenante, Cavalli, Fabretti, Ferrari Giacomo, Poerio, Moranino, Sema, Soliano, Tropeano, Palazzeschi, Pirastu, Renda e Argiroffi. — « Modifiche all'articolo 4, parte prima, capo primo, del nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1962 » (575);

CARON, MAZZAROLLI, OLIVA, BALDINI, DAL FALCO, MONTINI, LIMONI, FORMA, SEGNANA, DAL CANTON Maria Pia, TIBERI, DALVIT, CARRARO, DEL NERO, CERAMI, BARTOLOMEI, PERRINO, COPPOLA e VALSECCHI Pasquale. — « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Bienna de di Venezia" » (576).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (546);

alla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ripristino in via transitoria di classi ad ordinamento speciale presso gli istituti professionali per il commercio e femminili e riconoscimento dei diplomi di qualifica » (533), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati STORCHI ed altri. — « Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo » (543), previ pareri della 1^a e della 3^a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Zugno ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione » (563).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute del 21 marzo 1969, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

MAIER. — « Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato » (401);

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (461), con modificazioni;

«Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, numero 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (531), con modificazioni.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta » (534), d'iniziativa del deputato Zanibelli e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta », d'iniziativa del deputato Zanibelli e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge per la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, oggi in esame, assume la veste di un fatto politico di gran rilievo per varie ragioni. La prima ragione è che il Governo di centro-sinistra, nella passata legislatura, ritenne di non poter aderire alle varie istanze dirette alla costituzione di una Commissione di inchiesta per ragioni evidenti, che oggi non sono venute meno, relative a quel fenomeno regolato e disciplinato dalle nostre leggi che è il divieto di accertamento giudiziario attraverso la prova di fatti e documenti coperti dal segreto di Stato o dal segreto militare. D'altra parte, è una circostanza anche curiosa, onorevoli colleghi, perchè improvvisamente (è un fatto che noi abbiamo definito farisaico: certo di grande rilievo) è stata voluta, determinata e imposta l'inchiesta dai tre partiti che sono stati — si perdoni l'espressione — coinvolti dalle vicende del SIFAR: sia la Democrazia cristiana, sia il Partito repubblicano, sia il Partito socialista. È veramente curioso (e questo spiega anche il contenuto del disegno di legge fortemente limitatore dell'accertamento della verità). è curioso, ripeto, - ma di questo noi daremo poi una spiegazione - che proprio quei partiti che sono stati protagonisti, che sono stati investiti dai fatti, chiedano un'inchiesta parlamentare. La logica ci deve convincere che il disegno di legge propone un'inchiesta parlamentare; in realtà il provvedimento non potrà accertare nulla.

Però, onorevoli colleghi, noi dobbiamo, col senso di responsabilità che sempre ci contraddistingue - almeno lo riteniamo: scusate l'immodestia - non tralasciare un fatto di grande rilievo. Onorevole Ministro, l'autorità giudiziaria sul fenomeno SIFAR ormai sa tutto; sa tutto per le denunce fatte dal generale De Lorenzo; sa tutto per l'inchiesta in corso per i fatti di Ravenna che riguardano il Partito repubblicano; sa tutto per i fatti che riguardano il Partito socialista; c'è un'inchiesta in corso per l'accertamento della rispondenza di alcuni documenti probatori a dei fatti concreti; c'è un'inchiesta in corso per accertare le responsabilità sulla fuga di notizie. Pertanto, mentre noi ci accingiamo, o meglio, i tre partiti che compongono il mosaico governativo si accingono ad imporre una Commissione d'inchiesta pro forma, limitata nei poteri e, come vedremo, violatrice, non solo in senso sostanziale ma anche in senso intrinseco, della Carta costituzionale, ci potremmo trovare domani di fronte ad una situazione veramente grave: è fatale che l'autorità giudiziaria, attraverso i suoi accertamenti, smentisca i risultati dell'inchiesta parlamentare.

Ecco perchè — ed anche per altre ragioni —, onorevoli colleghi, noi siamo netta-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

mente contrari a questo tipo d'inchiesta parlamentare.

Le stesse osservazioni facemmo anche quando si trattò dell'inchiesta per la sciagura del Vajont; noi dicemmo in quella occasione (e quelle parole che sembrarono allora atti di emulazione sono oggi oggetto di meditazione da parte di molti settori) che mentre quella Commissione d'inchiesta indagava su dei fatti sui quali l'autorità giudiziaria aveva aperto un'istruttoria, molto probabilmente quei risultati avrebbero potuto — e potranno — essere smentiti da una sentenza della magistratura. Fatti veramente gravi se si considerano come fatti di costume.

Onorevoli colleghi, dopo questa breve premessa, io entro subito nel merito. A nostro avviso il contenuto del disegno di legge lascia perplessi e postula una vivace critica. Alcune norme sono modificative del diritto vigente, in ispecie del codice di procedura penale. Le inchieste parlamentari possono essere proposte anche col procedimento monocamerale, come stabilisce la Costituzione della Repubblica all'articolo 82.

Onorevole Ministro, io non ritengo che sia incostituzionale il sistema del procedimento legislativo, anzi affermo che esso è in armonia con la Costituzione anche se da essa non previsto. La Costituzione della Repubblica prevede l'inchiesta monocamerale dal momento che stabilisce: « Ciascuna Camera nel suo ambito...». E i Regolamenti parlamentari prendono in considerazione con liev. modifiche — dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica — questa ipotesi. Ma ciò non toglie — infatti non vi è un divieto — che il Potere legislativo possa istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta attraverso il procedimento legislativo. Non esiste cioè un divieto nella nostra Costituzione e quindi io, contrariamente anche ad alcune tesi sostenute dalla mia parte, non sono del parere che vi sia una violazione della Costituzione. Però il fatto che la Costituzione della Repubblica preveda e definisca l'inchiesta parlamentare, nel suo contenuto e nella sua dinamica, l'attribuisca poi a ciascuna Camera e il fatto che venga proposta con procedimento legislativo, non deve mutarne l'essenza, poichè altrimenti noi ricadremmo sì in un caso di violazione sostanziale della Costituzione.

È chiaro, onorevole Ministro, che con la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, con atto monocamerale, non sarebbe concepibile una norma di modificazione del diritto vigente. E perchè allora dovrebbe essere possibile questo nel caso che il procedimento scelto sia quello legislativo e non il procedimento costituzionale?

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il procedimento usato non deve incidere sul contenuto poichè altrimenti noi ci troveremmo fuori di quell'alveo che la Costituzione traccia. Pur sostenendo la legittimità del procedimento scelto non possiamo concepire che un atto attraverso il quale si costituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta possa contenere delle norme materiali modificatrici del diritto vigente. In buona sostanza, se l'inchiesta fosse stata monocamerale sarebbe forse stata possibile, onorevole Ministro, la modifica delle norme contenute negli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale? E perchè allora vi deve essere questa possibilità quando, pur rimanendo identici la sostanza e il contenuto. si scelga un procedimento che la Costituzione non prevede ma non vieta? Si muta il procedimento ma non deve mutare il contenuto. Comunque su quest'argomento ritorneremo per ragioni sostanziali quando parleremo delle modificazioni.

A nostro modesto avviso il disegno di legge proposto presenta notevoli elementi di dubbio circa la legittimità costituzionale del provvedimento che scaturirà dal disegno di legge stesso. Per sintetizzare, abbiamo rilevato una aperta violazione della Costituzione e almeno tre violazioni sotto il profilo formale. Anzitutto è posto un vincolo d'ordine giuridico che appare inammissibile per le ragioni istituzionali dell'inchiesta parlamentare. Onorevoli colleghi, la lettera a) dell'articolo 1 dice: « accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta, nomi-

24 Marzo 1969

nata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964; ». La norma dispone in sostanza che debbono essere accertati dei fatti non secondo il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, vale a dire con i poteri e con i limiti dell'autorità giudiziaria, ma secondo le indicazioni di un'inchiesta amministrativa disposta dall'Esecutivo!

Onorevoli colleghi, è la prima volta, almeno che io sappia, nella storia del Parlamento italiano, che si nomina una Commissione d'inchiesta, in forza del potere ispettivo del Parlamento nei confronti del Governo, con una limitazione: che la nomina dei membri della precedente Commissione, che presentarono la relazione, è stata fatta dall'Esecutivo. Non vedete in ciò un non senso giuridico? Noi potremmo comprendere una limitazione oggettiva, cioè che il Legislativo, visto che si è scelto il procedimento legislativo, come sempre si è fatto, (e forse lo si è scelto per alcune limitazioni che siano più cogenti) limiti il campo dell'indagine. Questo è teoricamente e praticamente possibile, la prassi ne offre molti esempi. Ma poichè nella lettera a) dell'articolo 1 si impongono delle limitazioni e si afferma che questa inchiesta deve essere condotta: « secondo le indicazioni contenute nella relazione » dell'inchiesta voluta dallo Esecutivo, siamo veramente di fronte ad un contrasto insanabile. Non dobbiamo, onorevoli colleghi, perdere di vista le attribuzioni di competenze contenute dalla Costituzione della Repubblica, ma prima ancora che da essa dai principi generali del diritto e dai canoni dettati dalla logica. Una simile disposizione, a nostro avviso, si rivela come un assurdo logico ed una mostruosità di carattere giuridico. È incontestato che le Commissioni parlamentari di inchiesta costituiscono - io mi voglio richiamare ad alcuni fra i testi più autorevoli di illustri costituzionalisti per di più cattolici, per non dire democristiani — uno dei mezzi impiegati dalle Camere per controllare continuativamente l'attività politico-amministrativa del Governo in relazione all'obbligo stabilito per quest'ultimo dall'articolo 94 della Costituzione, di godere cioè in ogni momento la fiducia delle Camere.

G U I , *Ministro della difesa*. Ma la Costituzione dice che le inchieste parlamentari si fanno per materie di pubblico interesse, e basta.

N E N C I O N I . Onorevole Ministro, sarà per la mia pochezza, ma io la sua interruzione non la capisco.

G U I, Ministro della difesa. Non è che le inchieste siano necessariamente contro il Governo. La Costituzione afferma soltanto che le inchieste hanno per oggetto materie di pubblico interesse, e basta.

N E N C I O N I . Onorevole Ministro, io continuo a non capire l'osservazione se questa vuole incidere sulla tesi che io sostenevo. È vero, è certo, è naturale che le inchieste vengono fatte su materie di pubblico interesse, però ciò non toglie che, proprio su materie di pubblico interesse, le limitazioni poste dal Legislativo nel suo potere ispettivo riguardano il Governo. Esposito ha sostenuto, in polemica, in una nota tavola rotonda che l'Esecutivo nelle Commissioni d'inchiesta è l'imputato e non il testimone...

G U I , *Ministro della difesa*. Questo lo afferma lei, non lo dice la Costituzione.

N E N C I O N I . Non l'ho detto io: l'ha detto Esposito. Io posso condividerlo. Vede, onorevole Ministro, io sono talmente modesto in questa materia che mi limito a condividere autorevolissime tesi: la tesi proposta da Esposito, la tesi proposta da Crisafulli, che sono state contrastate dal Vassalli.

G U I , Ministro della difesa. Scusi: le inchieste sull'emigrazione, sulla miseria,

24 Marzo 1969

sulla disoccupazione avevano per oggetto il Governo? No, vertevano su materie di pubblico interesse, come previsto dalla Costituzione.

N E N C I O N I . Perchè, lei può forse negare che il potere ispettivo del Parlamento debba avere di fronte il Governo come oggetto di indagine?

G U I , Ministro della difesa. Non lo nego, ma non è assolutamente necessario.

NENCIONI. Ma è così necessariamente e deve esserlo necessariamente perchè, anche in questo caso, i riflessi dei fatti sono proiettati sull'azione dell'Esecutivo. Altrimenti non si capirebbe il perchè di un'inchiesta parlamentare che deve avere due parti in posizione dialettica: da una parte il Parlamento e dall'altra il Governo. Se non ci fosse il Governo l'inchiesta parlamentare su materie di pubblico interesse non avrebbe senso perchè l'inchiesta postula un responsabile.

Ora, nel caso in esame, onorevole Ministro — e questo glielo dico da un punto di vista prettamente giuridico — il disegno di legge per la sua formulazione tende a condizionare e a imbrigliare l'esercizio di un istituto ordinato per il libero controllo del Parlamento sull'Esecutivo secondo le misure precostituite da un atto compiuto per ordine dell'Esecutivo, con il controllo diretto e con i limiti voluti e imposti dall'Esecutivo.

Si vuole pertanto che l'accertamento delle Assemblee parlamentari proceda, onorevole Ministro, secondo le indicazioni contenute in una relazione, che è quella Lombardi.

Vede, io non avrei voluto svolgere una tesi, ma siccome ella, onorevole Ministro, mi ci ha portato per i capelli, la prego di considerare per un momento — e chiedo scusa di questa digressione — che il Parlamento deve sempre avere un interlocutore. Non è concepibile in un sistema democratico parlamentare che il Parlamento non abbia come interlocutore in senso lato nei colloqui, nella critica, nella lode, nella fiducia, nella sfiducia, nell'inchiesta il Governo.

Le ho segnalato, onorevole Ministro, un dibattito recente, abbastanza recente, del 1959, proprio sulle inchieste parlamentari a cui hanno partecipato l'Esposito, l'Amorth. il Mortati, il Sandulli, il Crisafulli, il Delitatala ed altri (mi sono limitato ai maggiori). Questo dibattito ha cercato di dare una sistemazione giuridico-costituzionale all'istituto dell'inchiesta parlamentare e il risultato più emergente di esso (risultato che, onorevole Ministro, è stato pubblicato per intero nella rivista « Giurisprudenza Costituzionale » dell'anno 1959, pagine 615 e seguenti) sta nell'affermazione: « che si ha una eccezionale prevalenza caratteristica della funzione ispettiva o di controllo di un potere sull'altro. È la stessa volontà popolare che, attraverso la sua rappresentanza diretta, intende esercitare un eccezionale controllo su un altro potere dello Stato che abbia dato l'impressione di non aver funzionato o di aver funzionato in modo imperfetto in un determinato settore ».

Pertanto vede che si ripete il criterio costituzionale del pubblico interesse su determinati rami della pubblica amministrazione.

JANNUZZI ONOFRIO. Limitato però!

NENCIONI. Ci arriveremo alle limitazioni. È stata sostenuta, ripeto, molto autorevolmente una teoria che io condivido in tutti i suoi particolari e che è stata contrastata solo dal Vassalli che riteneva non ci fosse differenza sostanziale, almeno teorica, tra il testimone e l'imputato. Vassalli infatti — senatore Venanzi, non si meravigli affermava che il testimone chiamato a chiarimenti negli atti preliminari del giudizio diventa qualche volta anche imputato e pertanto appartiene alla mutevole cronaca dell'iter processuale. Il Vassalli però sosteneva che la pubblica amministrazione era sempre oggetto di inquisizione, tanto che Esposito, sempre preciso nelle sue definizioni, ha concretato questa analisi sostenendo la figura precisa dell'imputato da parte della pubblica amministrazione.

Assemblea - Resoconto stenografico

24 Marzo 1969

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue NENCIONI). Ora, se questo è il risultato di una costruzione sistematica, dogmatica dell'istituto dell'inchiesta parlamentare, ne consegue che tutte le limitazioni, senatore Jannuzzi, sono possibili perchè in questo caso è il Legislativo che si autolimita...

JANNUZZI ONOFRIO. Quanto ai fatti!

N E N C I O N I . Quanto ai fatti e non quanto alla funzione. La limitazione della funzione è veramente incostituzionale; la funzione infatti è stabilita, descritta in tutti i suoi particolari dalla norma contenuta nell'articolo 82 della Costituzione. Da ciò discende che, mentre è possibile una limitazione per quanto concerne il fatto, l'accadimento esterno su cui la Commissione d'inchiesta indirizza la sua indagine e probabilmente poi i suoi strali, non è mai possibile che la limitazione provenga da un atto della pubblica amministrazione oggetto di indagine.

JANNUZZI ONOFRIO. Questo è un altro discorso.

N E N C I O N I . È un altro discorso, ma è il discorso che noi facciamo. Le tesi teoriche hanno una importanza relativa, ma le conseguenze pratiche hanno un'importanza decisiva specialmente quando si presentano come motivi di violazione della norma costituzionale.

Oggetto specifico dell'indagine è il comportamento degli organi della pubblica amministrazione. Ora, non si può concepire — e lo ripeto per l'ultima volta — che l'esame della Commissione di inchiesta ricalchi la falsariga di un giudizio o di affermazioni espresse da un organo che istituzionalmente fa parte dello stesso settore della pubblica amministrazione posta sotto inchiesta.

Ora, è chiaro che se di fronte al Parlamento l'organizzazione amministrativa si presenta qualificata e distinta, ma pure nelle singole ripartizioni unificata in ragione di Ministeri, nella fattispecie si propone di approvare una disposizione che contiene, a nostro modesto avviso, non solo una contraddizione in termini, ma qualcosa che incide nella funzione che è indicata in modo tassativo, cioè con norma, nella gerarchia delle fonti, di carattere superiore, dall'articolo 82 della Costituzione della Repubblica.

Il controllo esterno del Parlamento non può assolutamente seguire le indicazioni del controllo interno della pubblica amministrazione, perchè non avrebbe senso allora - e lo dico sotto un altro profilo - che la Commissione d'inchiesta, onorevoli colleghi, avesse i poteri dell'autorità giudiziaria. Onorevole Ministro, qualora lei leggesse, su qualche rivista, che si è celebrato un procedimento penale nel quale era imposto al giudice di seguire le indicazioni dell'imputato, giudicherebbe il procedimento anomalo: una contraddizione che incide sulla funzione dell'autorità giudiziaria. Nel nostro caso l'obbligo di seguire le indicazioni contenute in un atto dell'Esecutivo incide sulla funzione della Commissione d'inchiesta. Il Parlamento potrà porre dei limiti sul fatto oggetto dell'inchiesta, ma non potrà avere, se non attraverso legge costituzionale modificatrice della norma contenuta nell'articolo 82, limitazioni per quanto concerne la funzione.

Potrei dire che pure nella lettera b) dell'articolo 1, onorevole Ministro, c'è un motivo di grave dubbio sulla liceità costituzionale, anche sotto un altro profilo. La lettera b) dell'articolo 1 conferisce il compito di « esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza », anche in riferimento alla

24 Marzo 1969

lettera c), che dispone di « formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente ». Ora tutto questo, onorevole Ministro, nella premessa, d'altra parte asserita pubblicamente, che le disposizioni che regolano questa materia risentono di un clima autoritario, che si ritiene sorpassato. Si postulano pertanto nuove disposizioni in armonia con la Costituzione che stabilisce in modo esplicito all'articolo 52: « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

Onorevole Ministro, se così è il Governo viene meno a quella che i giuspubblicisti chiamano « iniziativa vincolata ». Se la Costituzione della Repubblica impone una determinata disciplina « democratica » per un settore della pubblica amministrazione (esercito, servizi segreti eccetera), il Governo, non appena percepisce un certo contrasto tra la disciplina dell'istituto e la norma costituzionale, deve provvedere immediatamente ad armonizzare tale disciplina con la Costituzione. Ma allora che senso ha, onorevole Ministro, attribuire ad una Commissione di inchiesta l'accertamento di fatti che già sono stati accertati e che senso ha da parte di detta Commissione fare delle proposte all'Esecutivo perchè esso le prenda in considerazione e proceda ad una nuova disciplina democratica del settore?

Qui stiamo veramente capovolgendo, almeno dal punto di vista della corretta interpretazione sistematica della Costituzione, i termini del problema. Io sostengo che conferire detto compito ad una Commissione d'inchiesta potrebbe essere un modo per far permanere la vecchia e vetusta disciplina che si ritiene superata; perchè il Governo deve avere la sensibilità, quando giudichi che questa disciplina si riflette in settori di grande importanza della pubblica amministrazione (della difesa, dei servizi segreti, dello spionaggio e del controspionaggio) di intervenire armonizzando detta disciplina: affidandone l'accertamento ad una Commissione d'inchiesta ottiene il risultato di insabbiare un provvedimento o un atto dovuto (iniziativa vincolata).

Io vorrei, signor Ministro, che lei giudicasse che questa parte della mia critica vuol essere non di carattere politico, ma tecnico. Per quanto riguarda poi l'articolo 2. non so chi abbia suggerito ai proponenti questo monstrum dal punto di vista costituzionale, chi abbia cioè suggerito la norma contenuta nell'articolo 2 che recita: « La Commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dello articolo 82 della Costituzione». Io potrei limitarmi a dire che questa norma è ultronea, è inutile. La Corte costituzionale in più sentenze ha affermato il principio che è illegittimo ripetere in norme regionali disposizioni contenute in leggi statali. Come è possibile qui concepire che una norma di carattere ordinario ripeta una norma che è contenuta nella Costituzione della Repubblica cioè in una legge che, nella gerarchia delle norme, è di carattere superiore? Non hanno collocazione nella legge ordinaria le norme costituzionali: o sono inutili, o, se non sono inutili e vogliono chiarire, sono norme interpretative della Costituzione che non possono essere varate che attraverso una norma costituzionale, o sono diverse e allora sono in violazione della norma costituzionale.

Lei mi deve spiegare che senso ha ripetere che la Commissione d'inchiesta procederà agli esami e alle indagini con i poteri e le limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione. Qui siamo veramente non nel campo del pleonasmo e dell'ultroneo, ma dell'errore di tecnica legislativa, dell'errore logico, costituzionale, dell'atto di emulazione, della ripetizione di una norma forse con la coscienza che essa sarà violata. Infatti questa è violata nella sua funzione. La Commissione d'inchiesta, che deve procedere secondo i canoni contenuti nel disegno di legge, non potrà procedere con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione della Repubblica; è la mala coscienza che ripete a se stessa un precetto sapendo di violarlo. Difatti, onorevoli colleghi, questa norma

24 Marzo 1969

viene violata perchè la Commissione d'inchiesta che nasce (e ritorno brevemente al primo argomento sotto un altro profilo) non potrà avere i poteri dell'autorità giudiziaria perchè si troverà di fronte le direttive emanate dall'Esecutivo. (Interruzione del senatore Onofrio Jannuzzi). Perchè lo dice l'articolo 1, senatore Jannuzzi, che afferma: « accertare secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta ». Questo ha un significato e precisamente vuol dire che: o la Commissione d'inchiesta non tiene conto della relazione Lombardi e agisce al di fuori dell'alveo dell'articolo 1, o dimentica la stessa relazione e agisce con i poteri dell'autorità giudiziaria. In altri termini la Commissione d'inchiesta, seguendo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione Lombardi, non potrà agire con i poteri e i limiti dell'autorità giudiziaria.

Da questo dilemma non si esce. La verità è che le norme proposte violano le norme costituzionali: non sono in armonia con esse.

Ma, onorevoli colleghi, c'è qualche cosa di ancora più grave e che incide sulla divisione dei poteri che, sì, fu concepita, teorizzata e divulgata dal barone di Montesquieu, ma è contenuta anche nella Costituzione che abbiamo il dovere di ossequiare. Onorevole Ministro, o la Commissione d'inchiesta (non voglio dilungarmi nel descrivere le sue funzioni di cui abbiamo parlato sinteticamente prima) secondo la sua concezione e le sue funzioni accerta i riflessi politici di alcuni fatti di interesse generale o di pubblico interesse, e allora la Commissione d'inchiesta è nella sua sfera di competenza, nella sua sfera teorica, nella sua sfera pratica; o la Commissione d'inchiesta, invece, ha il compito, come risulta dall'articolo 1, di accertare alcuni fatti a monte del provvedimento di nomina della Commissione stessa, e allora la Commissione è in una sfera non di sua competenza perchè invade la sfera di competenza dell'autorità giudiziaria.

Non solo, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in esame non si è seguita la direttiva costituzionale di permettere alla Commissione d'inchiesta di accertare i riflessi poli-

tici dei fatti del giugno-luglio 1964 a monte e a valle; non solo si è limitato l'accertamento ad alcuni fatti; non solo le sono state date le direttive suggerite dallo stesso Esecutivo nei limiti precisi imposti, voluti e determinati dall'Esecutivo stesso, ma si conferisce alla Commissione il potere di muoversi in una sfera di competenza non propria: cioè l'accertamento di alcuni fatti già accaduti, lontani nel tempo, fatti, d'altra parte, che noi conosciamo e attraverso una sentenza della magistratura e attraverso le varie dichiarazioni — reticenti o meno — dei Ministri che si sono succeduti a rispondere alle interrogazioni, alle interpellanze e, se ben ricordo, anche alle mozioni (ci sono state recentemente, alla fine dell'altra legislatura, quattro discussioni sul SIFAR). Ora, l'accertamento dei fatti e la collocazione in una gamma di liceità dei fatti stessi è compito specifico dell'autorità giudiziaria, non è compito della Commissione d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta avrebbe dovuto sì accertare i riflessi politici, la responsabilità del Partito repubblicano, quella del Partito socialista e dei suoi uomini per i noti finanziamenti, la responsabilità della Democrazia cristiana per la fascicolazione, vera o presunta, fuori dei limiti di competenza del SIFAR (a parte che alcune notizie ci dicono che col SID è continuata l'azione di disinformazione o di informazione, se è vero come è vero che per una lotta al generale De Lorenzo alcune macchine prelevavano un certo Sabàto, direttore di «ABC», e lo portavano al Ministero della difesa dove gli si fornivano notizie che poi venivano puntualmente pubblicate appunto su « ABC »). ma al di fuori di questo, cioè, ripeto, della responsabilità della Democrazia cristiana, del Partito repubblicano e del Partito socialista, la Commissione d'inchiesta parlamentare non ha funzioni: invade il campo dell'autorità giudiziaria e incide sulla divisione dei poteri.

F R A N Z A . Si tratta della teoria del fatto compiuto: cioè c'è stata già una inchiesta e perciò non bisogna più indagare. Questa era una decisione del Parlamento subal-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

pino. (Repliche del senatore Onofrio Jannuzzi. Richiami del Presidente).

N E N C I O N I . Ma c'è un fatto ancora che incide sulla divisione dei poteri e questo fatto scende dalla teorizzazione della funzione all'azione pratica. Le vicende, e non i riflessi politici, relative al giugno-luglio 1964 hanno formato oggetto — ed abbiamo qui un illustre imputato — di un accertamento dell'autorità giudiziaria. In questo momento tale processo è in grado di appello, cioè procede verso l'accertamento di secondo grado.

Onorevole Ministro, io mi permetterei di dire che è opportuno — e non dovrei dire solo opportuno — che una Commissione d'inchiesta nel corso di un processo non indaghi sulla verità o meno di determinati fatti. Infatti la relazione della Commissione d'inchiesta non potrà che suggestionare — non voglio dire corrompere — o quanto meno deviare, almeno nell'animo e nell'ispirazione, i giudici che dovranno decidere secondo la loro coscienza.

Che cosa si è voluto allora, onorevole Ministro? Di fronte ad un procedimento che non è andato secondo i disegni, ma contro i disegni dell'Esecutivo si è forse voluto cercare, attraverso una Commissione d'inchiesta, di subornare i giudici che dovranno giudicare in grado di appello perchè modifichino il loro giudizio? Cioè attraverso una Commissione d'inchiesta si vuol forse incidere nel corso di un processo? Cioè si fa l'inverso di ciò che si è fatto con la Commissione per il Vajont: prima la Commissione e dopo il processo. Qui invece c'è prima il processo e poi la Commissione sempre per gli stessi fatti. Ed è indubitabile che si tratta degli stessi fatti e non dei loro riflessi politici. Quando si è parlato della Commissione d'inchiesta nell'ultimo giorno della passata legislatura noi da questi banchi abbiamo dichiarato che saremmo stati favorevoli ad una Commissione d'inchiesta, aggiungendo però — ci sono i verbali da consultare —: sui riflessi politici dei fatti del 1964. Qui invece non vi è nessun riflesso politico: si parla degli eventi del giugno 1964 cioè proprio di quegli eventi che sotto il profilo di un'ipotesi criminosa di diffamazione la magistratura ha accertato con una sentenza soggetta in questo momento a gravame.

Ecco quindi, a parte il profilo teorico, il profilo pratico non di inopportunità ma di violazione dei canoni costituzionali che riflettono quanto meno le sfere di competenza dei vari poteri dello Stato (Potere legislativo e Potere giudiziario).

Il disegno di legge in esame non rispetta questi canoni e in esso vi sono ancora altre violazioni delle attribuzioni di competenza. È evidente che attraverso questa Commissione d'inchiesta si vuol mettere una pietra sopra un fatto ingombrante. Il Presidente del Consiglio Moro quando decise di procedere ad alcune inchieste affermò che fatta l'inchiesta ed accertati i fatti non se ne sarebbe parlato più. Egli non è stato un buon profeta poichè da allora ci sono state discussioni alla Camera e al Senato, c'è stato un processo penale, sono stati scritti dei volumi che hanno diffuso fatti e circostanze, vi è stata la fuga di documenti pubblicati su vari giornali, ci sono stati libretti personali di De Lorenzo che hanno fatto il giro del mondo e sono tornati poi in quest'Aula; una valanga di documenti a conoscenza di giornalisti, di pubblicisti, di tutta l'opinione pubblica. Poi, la fuga dei documenti dal SIFAR e dal SID! Una densa nube di documenti, di ipotesi, di accuse, di fatti che si sono susseguiti da quel momento in cui si disse: « Dopo quest'inchiesta non se ne parlerà più »! Ma, onorevoli colleghi, qual è la ragione di questo disegno di legge? Quella di mettere una pietra sopra, lo ripeto. Non è concepibile infatti che il Legislativo, nella sua azione di ispezione, si disinteressi dei riflessi politici di alcuni fatti che interessano la pubblica opinione. La riprova si è avuta in questo disegno di legge che contiene norme di carattere materiale laddove invece - come ho detto all'inizio il provvedimento che nomina una Commismissione d'inchiesta quando si adotta il procedimento legislativo non ha carattere di legge materiale ma formale. Si qualificano norme di carattere meramente formale quelle che nominano una Commissione d'inchiesta con provvedimento monocamerale; invece, adottando il procedimento legislativo,

24 Marzo 1969

nell'intento di modificare il codice di procedura penale si è trasformata la legge in senso formale in legge in senso materiale.

Onorevoli colleghi, un ultimo argomento. Non è che al nostro Gruppo dispiaccia che il Presidente del Consiglio sia arbitro del segreto militare, del segreto di Stato: ma il Partito socialista non può essere considerato un segreto di Stato, un segreto militare! Ora, il disegno di legge modifica la procedura prevista dal codice di procedura penale, con un metodo quanto maj eterodosso. Prendiamo, per brevità, il caso del testimone funzionario: se egli ritiene nella sua coscienza che il fatto su cui deve deporre è coperto dal segreto di Stato, dal segreto militare, egli lo dichiara. Se il giudice ritiene fondata la sua dichiarazione, nulla quaestio; in caso contrario il giudice si rivolge al procuratore generale (il quale, ritengo, deve a sua volta esaminare il caso) e quest'ultimo trasmette. per l'autorizzazione a procedere, al Ministro di grazia e giustizia. Si procede in tali casi per falsa testimonianza sotto il profilo della reticenza. La nostra dottrina giuspubblicistica, onorevole Ministro, ha ritenuto che sia invalicabile alle Commissioni d'inchiesta il limite solo del segreto militare in quanto la Costituzione stabilisce la difesa della Patria come interesse supremo, ma non anche il segreto politico di cui agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Questo è lo stato della dottrina (Mortati).

Ella mi dirà che la norma contenuta nell'articolo 82 parla di funzioni e di limiti propri dell'autorità giudiziaria e parlando di funzioni e limiti non fa distinzione tra il segreto professionale, il segreto di Stato, il segreto di ufficio e il segreto militare. Io posso essere d'accordo su quest'impostazione, però le ripeto che la più autorevole dottrina ritiene che solo il segreto militare, in quanto coperto da una norma costituzionale, deve porre un limite all'attività, per l'accertamento della verità, da parte di una Commissione d'inchiesta parlamentare.

Non voglio però condividere questa interpretazione; voglio rimanere alla lettera della norma contenuta nell'articolo 82. Il segreto politico normalmente è il segreto di un partito o di un uomo politico. Ma il segreto di Stato riteniamolo invalicabile all'attività di accertamento.

JANNUZZI ONOFRIO. Il contenuto è politico o militare.

N E N C I O N I . Il contenuto può essere politico o militare, ma il segreto di ufficio è una cosa e il segreto militare un'altra e il segreto politico un'altra cosa ancora. Atteniamoci al segreto di ufficio e al segreto militare.

Ma per quale ragione, onorevole Ministro, per quanto concerne la falsa testimonianza o la reticenza, che deve essere ritenuta un fatto patologico nell'accertamento della verità, non si è voluto seguire la linea del codice di procedura penale? E per quale ragione, onorevole Ministro, se avessimo dovuto proporre una Commissione d'inchiesta monocamerale non avremmo potuto in quel caso violare, modificare lo speciale procedimento disciplinato dal codice di procedura penale? Allora, senatore Jannuzzi, è stato scelto il procedimento legislativo proprio per violare, per modificare...

JANNUZZI ONOFRIO. No, per una maggiore garanzia.

NENCIONI. Ma, onorevole senatore Jannuzzi, veramente non abbiamo letto il disegno di legge che stiamo esaminando? Perchè se l'abbiamo letto dobbiamo aver trovato qualche cosa che non esiste nella logica e nei principi e che fa a pugni con la logica e con i principi; infatti, secondo queste norme, « se la Commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale », articolo che pone un divieto, allora « il Presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri », il quale, dice il secondo comma dell'articolo 4 — e questo è un fatto assolutamente nuovo nella nostra procedura per l'accertamento del segreto militare o di ufficio, — invece di dare l'autorizzazione a procedere oppure di rivolgersi al Ministro di grazia e giustizia o al procuratore generale, « comunica le sue determinazioni al

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

Presidente della Commissione ». Ma, onorevoli colleghi, vi rendete conto del contenuto veramente abnorme di questa norma? Di fronte ad una Commissione d'inchiesta che sta accertando su un fatto di interesse pubblico dove l'imputata è la pubblica amministrazione, si presenta un funzionario o un generale a riferire su determinati fatti, esprime il non possumus, la Commissione (lasciamo le asserite funzioni del Presidente, poichè non si capisce bene dalla lettera del testo come sono attribuite le competenze) si rivolge mediante il suo Presidente al Presidente del Consiglio il quale non dà l'autorizzazione a procedere, non esamina, ma fa conoscere le sue determinazioni, cioè l'Esecutivo inquisito, attraverso la persona che ricopre la più alta responsabilità, nimane arbitro dell'accertamento della verità, attraverso...

JANNUZZI ONOFRIO. No, si tratta di vedere se debba o non debba conservare il segreto.

N E N C I O N I . A parte che la norma non lo dice, ma lo dice lei, senatore Jannuzzi, c'è il fatto che nè nella prassi nè nella disciplina vigente esiste una norma per cui un personaggio qualsiasi, dal procuratore generale al Ministro di grazia e giustizia, faccia conoscere al giudice, che nel caso è la Commissione, le sue determinazioni.

Ma se si trattasse solo di questo noi potremmo anche comprendere, mentre qui c'è qualche cosa di più. La norma contenuta nell'articolo 4 non dice che il Presidente del Consiglio ha i poteri che nel codice di procedura ha il Ministro di grazia e giustizia e quest'ultimo, nel primo rapporto, non è ancora apparso all'orizzonte. La Commissione che non condivide il non possumus del funzionario, del generale o del soldato dice semplicemente: non condivido e riferisco al Presidente del Consiglio. A questo punto il Presidente del Consiglio, non si sa in quale veste, fa conoscere le sue determinazioni e queste determinazioni non sono limitate, non sono definite, non sono descritte, non sono poste all'esame dell'interprete del disegno di legge oggi e del provvedimento legislativo domani perchè la norma non ne parla. Poi, come se fosse una cosa disarticolata da questo strano iter vi è questa norma: «L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale », abbiamo dimenticato l'articolo 342, « è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro di grazia e giustizia ». Dunque la norma contenuta nell'articolo 5 è motivo di confusione perchè spetta al Presidente della Commissione garantire a pena di nullità l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale. Ora voi mi insegnate che i poteri del presidente di un collegio giudicante sono ampi, sono rappresentativi, sono anche di sostanza, al di fuori però della funzione del collegio diretta all'accertamento e al giudizio. Quando il collegio è composto e funzionante, i poteri del presidente sono di direzione del dibattito, non sono dei poteri sostanziali. Pertanto non spetta al Presidente della Commissione ma (lo afferma il codice di procedura penale) spetta al giudice, cioè nel caso in esame alla Commissione, garantire l'osservanza del divieto previsto a pena di nullità dall'articolo 352. Ma questo è un errore di grammatica giuridica. Non mi voglio formalizzare su questo errore, quando ci sono degli anacoluti e degli errori di sintassi che sono veramente macroscopici.

Onorevoli colleghi, io avevo promesso di parlare un'ora e sono arrivato al termine della disamina di questo disegno di legge. Se avessi dovuto completamente esprimere il mio pensiero, avrei dovuto continuare in questa disamina. Mi sono limitato a esporre sinteticamente quelli che ho ritenuto i gravi dubbi di violazione sotto il profilo sostanziale, sotto il profilo formale, intrinseco ed estrinseco della Carta costituzionale.

Onorevole Ministro, tutti gli obiettivi si possono raggiungere. La politica è l'arte del possibile e dell'impossibile. Questi obiettivi però sono talmente trasparenti che avrebbero dovuto essere coperti con una cortina fumogena un po' più mimetizzata con il panorama che ci sta dinanzi.

Ora l'Esecutivo aveva due vie. Poteva scegliere la via di opporsi alla Commissione d'inchiesta, che, d'altra parte, era la via scel-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

ta dal centro-sinistra nell'altra legislatura. Il Presidente del Consiglio Moro aveva motivato ampiamente il diniego, da parte del Governo di centro-sinistra, di dare adito ad una Commissione d'inchiesta. Ed era logico perchè noi abbiamo molti primati: abbiamo il Parlamento più numeroso del mondo, abbiamo un Parlamento che occupa tutti i giorni di tutto l'anno nella produzione legislativa (il nostro è il Parlamento che emette più leggi) abbiamo tra gli altri il primato di discussioni di politica estera, anche se nessuno ci ascolta, ma adesso abbiamo anche il primato delle inchieste parlamentari. Ma quest'ultimo è sovrastato da un monstrum: l'inchiesta che non si deve fare (come colei che non si deve amare dei nostri tempi ormai passati) ma che si fa per un farisaico compromesso. Si fa, ma quest'inchiesta parlamentare, sorta agli effetti per i quali ogni inchiesta parlamentare dovrebbe sortire, viene concepita limitata nel tempo, ed è bene, limitata dai fatti e forse è bene, limitata negli effetti politici e questo è un male che incide sulla liceità costituzionale. A noi componenti di quest'Assemblea dovrebbe stare a cuore esclusivamente non una inchiesta parlamentare che venga ad offrirci una verità che noi tutti conosciamo, non di conoscere alcuni fatti su cui si è pronunciata l'autorità giudiziaria per interferire pesantemente sulla sfera di competenza di detta autorità; a noi non dovrebbe interessare che si voglia da parte di alcuni settori questa Commissione d'inchiesta per squarciare i veli del segreto militare, per incidere sulla difesa dello Stato in un'azione di eversione che è ormai aperta, scoperta e denunciata. Noi dovremmo avere invece, secondo l'alveo costituzionale, il potere, il dovere di accertare i personaggi politici che si sono mossi in questa vicenda, le funzioni che essi hanno avuto per giudicare la responsabilità del Governo ed il clima di corruzione che in un determinato momento è affiorato consultando diecine e diecine di documenti.

Quando qualcuno si è presentato dinanzi al giudice istruttore il colloquio si è svolto in questi termini: « Riconosce questo documento? ». « Sì, lo riconosco, questa dovrebbe essere la mia firma, ma altro non mi può dire e altro lei non mi può chiedere perchè si tratta di fatti coperti dal segreto militare ».

Onorevoli colleghi, noi dovremmo in questo momento cercare anche di svolgere la nostra funzione attraverso l'accertamento dei fatti e delle personalità che possono formare oggetto di valutazione al fine del mantenimento della fiducia o del ritiro di essa nei confronti dell'Esecutivo; dovremmo cioè accertare i fatti, i loro riflessi politici senza invadere la sfera di competenza di altri poteri dello Stato.

Questo disegno di legge avrà il nostro voto contrario e avrà la nostra denuncia nei confronti dell'opinione pubblica perchè è un fatto politico di cucina deteriore che il centro-sinistra dell'altra legislatura, malgrado le sue responsabilità, non aveva voluto che vedesse la luce con una valutazione non prudente, ma che a distanza dobbiamo giudicare di osseguio all'istituto costituzionale; con questo disegno di legge abbiamo rotto gli argini e non abbiamo più la possibilità di fregiarci col titolo di Stato di diritto, perchè vi è uno stato di confusione indicibile di fatti, di poteri, di uomini, di funzioni sul cui sfondo vi sono delle responsabilità politiche che restano ancora in ombra e peseranno ancora per anni sull'azione politica di questo Governo e di quelli che seguiranno. Grazie. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Se dovessimo limitarci, signor Presidente, onorevoli colleghi, a leggere il titolo del disegno di legge che è al nostro esame, avremmo, noi della sinistra, il diritto di dire: finalmente una Commissione parlamentare d'inchiesta sul tentativo di colpo di Stato del luglio 1964, anche se subito dopo non potremmo non fare seguire talune considerazioni assai amare per la Repubblica in sè in primo luogo, per le istituzioni parlamentari subito dopo; sono occorsi cinque anni — dal luglio 1964 al 1969 — per arrivare a dare al Parlamento

24 Marzo 1969

il diritto che gli compete di indagare sul tentativo che ha messo a repentaglio le basi stesse delle istituzioni repubblicane, cinque anni dei quali alcuni di dure ed aspre battaglie su questo stesso argomento. È perlomeno dal 1967 che alcuni fatti fondamentali sono stati resi noti ed è dal 1967 che la sinistra nel suo insieme avanza perentoriamente la richiesta di una Commissione di inchiesta: contro le nostre richieste abbiamo sentito levarsi più volte la voce di uomini politici illustri, a cominciare dall'ex Presidente del Consiglio Moro che con l'aiuto delle solite argomentazioni giuridiche (mi scusino i colleghi avvocati se do così scarso peso e considerazione a certo tipo di considerazioni giuridiche) ci proclamò solennemente in più di un'occasione che mai su quest'argomento scottante, che tocca da vicino problemi che riguardano i segreti dello Stato ed i segreti militari, si sarebbe potuta fare una Commissione di indagine. Finalmente, colleghi della maggioranza, ci siete invece arrivati, e ci siete arrivati non certamente per la buona volontà di qualcuno di voi, che pure non voglio sottovalutare, ma per la tenacia, lasciatemelo dire, per il coraggio con cui da questi banchi si è condotta la battaglia e per il fatto che il 19 maggio ha dato proprio ai partiti della maggioranza una lezione sufficientemente autorevole perchè su questo punto rivedessero le loro posizioni. Non abbiamo ragione alcuna per nascondere che l'iniziativa è partita da una ala del Partito socialista, quella di De Martino; sotto il pungolo del risultato del 19 maggio, sotto l'urto della situazione nuova che si andava determinando nel Paese, ora siamo arrivati alla Commissione d'inchiesta.

Detto questo che è tutto il bene possibile che si può dire di quest'iniziativa, se andiamo al di là del titolo: « Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta » sugli avvenimenti del luglio 1964, se scendiamo nel dettaglio degli articoli, allora, onorevoli colleghi, il discorso si fa diverso, gravi sono le mutilazioni che dobbiamo riscontrare, gravissimi i limiti posti alle indagini. La conclusione è che le termiti dorotee, per usare una frase cara al mio amico

Donat Cattin, ancora una volta hanno scavato al di dentro l'albero, questa volta della legge, e ne hanno lasciato solo la scorza all'esterno. Noi rischiamo di trovarci di fronte una parvenza di Commissione d'inchiesta più che una Commissione d'inchiesta vera e propria: ma siccome quest'argomento ha dato luogo nell'altro ramo del Parlamento ad alcuni discorsi di carattere generale sul ruolo delle Forze armate nel nostro Paese (io ho presente anzitutto il discorso dell'onorevole Ciccardini da questo punto di vista abbastanza interessante) credo di dover premettere alla serie di osservazioni articolate, che verrò facendo sul testo della legge, proprio alcune considerazioni più generali, nel tentativo di imbastire, come del resto si è tentato di fare anche in Commissione, un certo discorso generale sul ruolo delle Forze armate.

E non starò qui a discutere tanto di strategia, nè tanto meno a rivelare segreti militari e di Stato, signor Ministro, perchè per me i problemi generali di strategia, di organizzazione del nostro esercito, delle nostre Forze armate discendono da una scelta di politica estera fondamentale che sta a monte di tutte queste questioni. Gli stessi discorsi interessanti di taluni colleghi democristiani sulla necessità dell'ammodernamento del nostro esercito peccano per il fatto che restano sempre costantemente ancorati alla soluzione NATO dei nostri problemi militari; cioè alla subordinazione delle nostre Forze armate, e, come vedremo tra poco, anche del nostro servizio di informazioni, alle necessità della NATO o, per dirla più chiaramente, alla volontà dell'imperialismo americano.

Ben diverso sarebbe il discorso sulle stesse strutture delle Forze armate se per esempio si partisse dal principio della neutralità del nostro Paese; e certamente non sarebbe un discorso nè facile, nè semplice, nè meno impegnativo di quello che si fa partendo dal presupposto NATO; ripeto, sicuramente sarebbe un discorso diverso.

Su alcuni punti però, al di là della stessa scelta NATO-neutralità, noi dovremmo poter trovare nelle aule del Parlamento italiano una possibilità di convergenza ed

24 Marzo 1969

alcuni elementi da porre alla base delle nostre stesse discussioni. Il primo elemento sul quale non si può non essere d'accordo (e chi è di opinione diversa — mi sembrava che dalle parole del senatore Nencioni questa opinione diversa talvolta affiorasse — è fuori della democrazia), il primo elemento che va affermato è la supremazia del potere politico su tutti gli altri poteri dello Stato, in primo luogo sul potere militare.

Diceva Clemenceau: la guerra è una cosa troppo seria per farla fare ai generali. Io dico che anche l'organizzazione dell'esercito durante il periodo di pace è una cosa troppo seria per lasciarla solo nelle mani dei generali o comunque dei militari. E dico che chiunque scalfisca il principio per cui il potere politico in quanto rappresentante della sovranità nazionale è esso quello che decide delle sorti delle Forze armate, del loro tipo di organizzazione e di armamento, del loro tipo di vita interna, del modo di assegnare determinate responsabilità, chi scalfisca anche lontanamente questo principio, ripeto, si mette a mio giudizio fuori dei limiti della democrazia.

Secondo punto sul quale dovremmo essere d'accordo tutti è che l'esercito — dico esercito per dire Forze armate — serve a difendere l'indipendenza del nostro Paese (in primo luogo serve a questo) e che tutte le forme d'integrazione che mettono in forse questa indipendenza sono da respingere; sono da respingere, secondo il mio punto di vista, le forme di integrazione che riguardano le Forze armate in senso proprio: ma questa è una scelta che si riferisce al dilemma NATO-neutralità, e io ho detto che in quel dilemma non voglio oggi entrare in maniera specifica.

Ma certo mettono in grave pericolo la nostra indipendenza tutte le forme di integrazione dei nostri servizi segreti. Badate, colleghi, che anche nella NATO c'è non solo chi rifiuta l'integrazione militare — De Gaulle ad esempio — ma anche chi ha rifiutato e continua a rifiutare l'integrazione dei servizi d'informazione. La maggioranza dei Paesi della NATO continua a rifiutare l'integrazione dei servizi d'informa-

zione. Solo noi e la Germania federale abbiamo praticamente i servizi integrati.

Io ho avuto occasione di dire a lei in Commissione — e lo dissi anche al suo predecessore, onorevole Ministro — che secondo alcune informazioni di cui dispongo (che possono anche non essere vere, e, se è così, desidererei che venissero smentite), ci sono alcuni uffici del nostro Ministero della difesa ai quali il Ministro della difesa non ha accesso, ma vi hanno accesso gli ufficiali americani e la CIA.

G U I , *Ministro della difesa*. Ho già smentito tali informazioni in Commissione. Comunque, se lei desidera che ripeta quanto ho già detto, lo posso fare, senatore Anderlini.

A N D E R L I N I . Lei in Commissione ha detto un'altra cosa e cioè che abbiamo un servizio di informazione nostro, che una parte di esso è integrato in quello americano...

G U I, Ministro della difesa. Non ho detto integrato.

ANDERLINI....e che naturalmente il servizio di informazioni integrato non ricade sotto la sua giurisdizione.

G U I, Ministro della difesa. Ripeto che non ho detto integrato.

A N D E R L I N I . Comunque nella sua replica avrà modo di chiarirci bene questa questione. ..

G U I, Ministro della difesa. Ho parlato di collegamento, non di integrazione.

ANDERLINI. ...e la Commissione d'indagine — spero che ne avrà il coraggio — avrà certamente modo di andare fino in fondo su questo argomento chiarendo fino a che punto i nostri servizi di informazione sono integrati con quelli della NATO e con quelli della CIA.

Potrei anche ricordarle, onorevole Ministro, che recentemente ho rivolto al Ministro

24 Marzo 1969

dell'interno un'interrogazione che riguarda la « Pro Deo », cioè un altro centro di raccolta di informazioni che si muove in questo ambito. Ed aspetto che il Ministro dell'interno risponda alla mia interrogazione o anche che mi chiami ad un colloquio ufficiale se vuole avere da me informazioni precise su questa altrettanto scottante questione.

Un terzo punto sul quale io credo che in fatto di politica militare dovremmo essere d'accordo — e mi dispiace che talune voci della sinistra cattolica si siano levate a dire cose che non coincidono con quelle che sto per affermare - riguarda il fatto che il nostro esercito resta fondato sulla coscrizione obbligatoria (articolo 52 della Costituzione). Noi non possiamo permettere a nessuno di fare delle nostre Forze armate un esercito di mestiere perchè questo probabilmente significherebbe ridurre il nostro Paese al livello di una delle repubbliche sudamericane. Teniamo conto che già oggi un terzo forse delle nostre Forze armate (polizia, carabinieri, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente) è reclutato volontariamente e costituisce un esercito di mestiere. E non a caso i fatti del luglio del 1964 ai quali ci riferiamo trovano la loro origine in uno di questi settori: nell'Arma dei carabinieri, nelle profonde e radicali trasformazioni che essa ha subìto durante la gestione De Lorenzo, nel fatto che l'Arma dei carabinieri sia diventata nel giro di alcuni anni praticamente un piccolo esercito nelle mani di una persona. Ed io vorrei anche domandare (se lo chiederà certamente la Commissione d'inchiesta e se il Ministro vorrà darci una risposta gliene sarò comunque grato) quale legge, ad esempio, abbia autorizzato il generale De Lorenzo alla costituzione delle divisioni corazzate, a chi spetti la responsabilità politica di una decisione di quel genere e sulla base di quale legislazione quella decisione sia stata presa. Infatti pare a taluno - ed anche a me - che le stesse basi legislative non consentissero al generale De Lorenzo nè ad altro generale di trasformare in maniera così radicale una delle strutture portanti delle nostre Forze armate.

Ma c'è un altro punto fermo — ed è l'ultimo sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione - sul quale il Parlamento italiano non dovrebbe avere dubbi. Tale punto si accoppia a quello che ho citato per primo, cioè alla supremazia del potere politico sul potere militare come garanzia di democraticità. Quest'ultimo punto vorrei definirlo democrazia nelle Forze armate, mentre il primo lo si potrebbe definire democrazia delle Forze armate. Noi siamo ancora in presenza di codici militari che risalgono al 1928, che portano chiaro il marchio fascista, che prevedono la pena di morte — anche se poi la Costituzione l'ha abrogata ed è intervenuto un successivo decreto di abrogazione per chi ferisce un ufficiale e sette anni di reclusione se il ferito non è ufficiale. Nei nostri codici militari c'è roba da medioevo! Abbiamo un regolamento di disciplina che è del 1964 ma che purtroppo ricalca pari pari i codici del 1928 - nel quale ricorre una sola volta la parola Repubblica nella formula del giuramento e mai la parola Costituzione, mai la parola democrazia. Non abbiamo ancora una legge sugli obiettori di coscienza e la risposta che lei ci ha fatto dare dal sottosegretario Ferrari, onorevole ministro Gui, è una risposta quanto mai deludente e negativa. Abbiamo una giustizia militare vecchia, arcaica, che dovremo probabilmente prepararci a liquidare per lo meno in tempo di pace, così come si fa in tutti i Paesi civili. Ecco alcuni punti fermi della nostra politica militare, entro i quali va certamente iscritto il lavoro della Commissione d'inchiesta che noi ci prepariamo a varare.

Vengo ora a quelli che ho definito all'inizio i limiti gravi, cercando di tenermi all'essenziale, rifiutando le argomentazioni giuridiche troppo sottili che spesso finiscono con il confondere le idee invece di chiarirle. I limiti sono di due ordini. Il primo riguarda la lettera a) dell'articolo 1 in riferimento alla Commissione ministeriale d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi e, sempre alla lettera a), i limiti della data giugno e luglio 1964. Il secondo limite grave riguarda il problema generale del segreto militare,

Assemblea - Resoconto stenografico

24 Marzo 1969

così come lo si ritrova negli articoli 4, 5, 7, 9 del disegno di legge.

Vorrei innanzitutto chiedere al signor Ministro e poi agli altri Gruppi di questa Assemblea (perchè interesserebbe assai al nostro Gruppo una risposta responsabile che venisse dagli altri Gruppi del Senato): come dobbiamo interpretare le parole: «È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di: a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale di inchiesta ... »? Come dobbiamo interpretare il termine: « secondo »? È chiaro che non si tratta di un numerale ordinale, per dirla con i grammatici. « Secondo » viene da sequor, se non sbaglio, cioè seguire, quindi « seguendo » le indicazioni contenute nella relazione, eccetera. Qualcuno ha detto che il « secondo » si potrebbe interpretare anche nel senso di « tenuto conto » o « sulla base di ». Noi vorremmo appunto che su ciò i singoli Gruppi si pronunciassero e che lei, signor Ministro, fosse in grado di darci una sua interpretazione. Per quanto ci riguarda presenteremo a tale proposito un preciso emendamento tendente a sostituire alla parola « secondo » le parole « tenendo conto ». È chiaro però che i limiti non sono purtroppo solo questi; la prima domanda da rivolgere a lei, signor Ministro, è questa: ci darete gli allegati della relazione Lombardi? Alla Camera la sua risposta mi è sembrata negativa su questo punto. (Cenni di diniego del ministro Gui). Sono ben lieto allora di apprendere che lei ci darà in questa sede la risposta delucidatrice, perchè sarebbe veramente strano che tre illustri generali, certamente degni di rispetto, possano venire a conoscenza di eventuali segreti militari e che diciannove parlamentari non possano fare altrettanto. L'altra domanda da rivolgerle è questa: perchè solo la Commissione Lombardi e non, per esempio, la Commissione Beolchini? Ci darete l'intera relazione e gli allegati della Commissione Beolchini? Lei sa che io nell'altro ramo del Parlamento, durante la precedente legislatura, ho avuto occasione di dire quali secondo me erano alcuni degli allegati della relazione Beolchini e sulla base delle cose che dichiarai in Aula il suo predecessore avanzò un procedimento penale nei confronti del generale De Lorenzo, procedimento che credo ancora penda di fronte al tribunale militare. Si tratta di falsi veri e propri, confessati dal generale De Lorenzo nel corso dell'istruttoria Beolchini; non vorrei che anche qui alcuni illustri generali, di cui abbiamo effettivamente stima (Beolchini ed altri) magari con qualche consigliere di Stato siano potuti venire a conoscenza di segreti militari e che di ciò sia fatto divieto alla Commissione che andiamo invece a nominare. L'altro limite, sempre sul punto a), signor Ministro, è quello relativo al tempo. Si dice: « accertare ... le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964 ». Se con la formula giugno-luglio 1964 si vogliono indicare i periodi a cui la stampa di norma si è riferita a proposito del tentativo di colpo di Stato, non avremmo nemmeno grosse obiezioni da fare, anche perchè l'interpretazione più semplice della legge dice che è quello l'epicentro della indagine, ma che evidentemente la Commissione ha tutto il diritto di risalire all'indietro a trovare le cause, le origini degli avvenimenti del giugnoluglio 1964, perchè essi non si verificarono a caso, nè furono decisi all'ultimo momento: la loro storia sta scritta per lo meno in tutti gli anni '60.

La loro storia sta scritta nelle degenerazioni del SIFAR, nelle divisioni corazzate che De Lorenzo aveva costituito, negli intrighi politici che appunto nel giugno-luglio 1964 ebbero luogo, nelle responsabilità politiche che a giudizio di chiunque legga il testo di questa legge sono chiaramente incluse nelle possibilità di indagine della commissione.

Ma io le dirò per esempio, onorevole Ministro, che risulta a me e probabilmente risulterà anche a lei che la storia del tentativo di colpi di Stato vero e proprio comincia per lo meno nel febbraio-marzo, quando il generale De Lorenzo chiese ai generali di divisione Cento, Celi e Markert di fargli un rapporto, che è stranamente identico, quasi uguale, sulla gravità della situazione eco-

24 Marzo 1969

nomica e dell'ordine pubblico, strumento di cui evidentemente il generale De Lorenzo voleva servirsi per convincere il Capo dello Stato, l'onorevole Segni, della necessità di un suo intervento specifico; e ciò fece seguito, del resto, la nota lettera (questo è un fatto politico conosciuto) al Presidente del Consiglio, ma diffusa prima alla stampa, del ministro Colombo, l'allarmata lettera del maggio del 1964 che fu quella che poi scatenò praticamente la crisi nel mese successivo.

Le dirò, tanto per non dare un tono troppo amaro alle considerazioni che vengo facendo su questa legge, che non ho invece obiezioni da fare per ciò che riguarda il punto c) dell'articolo 1, dove si dà mandato alla Commissione di « formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello Stato ».

Non abbiamo obiezioni da fare a questo punto c) anche perchè, come lei sa, noi abbiamo avuto l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la istituzione di una commissione di studio, non una commissione di inchiesta, che riguarda i codici militari, il regolamento di disciplina, la giustizia militare e che avrebbe contenuto anche un « a capo » di questo tipo se i colleghi Zanibelli, Orlandi e La Malfa non lo avessero incluso nel loro disegno di legge.

A me interessa sottolineare la portata di questo punto c) anche se — diciamocelo francamente — un Governo che avesse avuto un po' più di senso delle sue responsabilità e di sollecitudine a quest'ora non avrebbe presentato forse il punto c) dell'articolo 1, ma addirittura un testo di legge di riforma di questo ordinamento.

È chiaro che non si può chiedere all'opposizione, con i mezzi limitati di indagine, di ricerca che essa ha, di farlo. Il Governo avrebbe dovuto farlo, ma a me interessa sottolineare la presenza di questo punto c) perchè esso apre la via a una serie di con-

siderazioni che farò successivamente. Quindi noi con la istituzione di questa Commissione d'inchiesta praticamente mettiamo in forse la validità delle attuali strutture.

Noi diciamo che forse è necessario rivedere l'ordinamento degli organi preposti alla sicurezza dello Stato, alla tutela dell'ordine pubblico, alla disciplina vigente in materia di segreto militare. Siamo quindi in una fase in cui andiamo convincendoci che bisogna rivedere questa serie di strutture e di istituzioni. Ma mentre da una parte con la lettera c) dell'articolo primo si afferma la necessità di rivedere queste cose, negli articoli successivi, soprattutto il 4, il 5, il 7 e il 9, viene di nuovo fuori il tabù del segreto militare.

Io vorrei commentare la sostanza di tali questioni, non con le mie parole, ma con le parole di un uomo della maggioranza, di un uomo che ha votato a favore di guesta legge nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Ballardini che sull'organo di uno dei partiti di Governo ha scritto: « Lo strumento impugnato per paralizzare ieri l'indagine giudiziaria, oggi l'inchiesta parlamentare, è il segreto di Stato. Ebbene io credo che sia necessario sfatare questo mito usurpato. Il segreto di Stato, questo arcano idolo della real politik viene usato come un preteso valore positivo innanzi al quale deve arretrare nel superiore interesse della generalità qualsiasi altra esigenza ». E l'onorevole Ballardini prosegue: « Se il tribunale cerca la verità sull'esistenza di un reato per punire un colpevole o assolvere un innocente, deve fermarsi al cospetto di un teste che adduca, come ragione di non poter parlare, la tutela del segreto di Stato ».

Così è stato, collega Jannuzzi, qualche tempo fa al tribunale di Roma che portò alla condanna dei giornalisti dell'« Espresso ». Un uomo sarà sacrificato perchè in omaggio al segreto di Stato non ha potuto provare la sua innocenza. Se il Parlamento vuole sapere se il Ministro o il generale hanno tramato contro la Repubblica, deve tenersi al di qua della insuperabile barriera del segreto di Stato e lasciare impuniti i più gravi attentati alla democrazia.

24 Marzo 1969

L'onorevole Ballardini del resto riprende alcune argomentazioni del giudice Moffa. Non so se ella conosce la sentenza, onorevole Ministro ...

GUI, Ministro della difesa. La conosco.

ANDERLINI. Bene, il giudice Moffa, giovane giudice del tribunale di Roma che ha avuto in esame la relazione Beolchini, ha fatto un decreto di archiviazione con il quale ha dato un grosso schiaffo, diciamolo francamente, al Governo e forse anche all'intera classe dirigente del nostro Paese. Il ragionamento di Moffa è stato di questo genere: io sono costretto ad archiviare poichè ci sono dei reati ma il Governo mi ha sottratto le prove.

Per quanto riguarda i segreti di Stato il giudice Moffa, del resto d'accordo con l'onorevole Ballardini, fa due considerazioni: che esso cade per necessità della difesa, quando dalla esistenza o meno di un segreto militare dipenda l'assoluzione o meno di un cittadino. E infatti non si spiega la ragione per la quale il segreto possa stare nelle mani di alcuni militari, due o tre generali che lo conoscono, e non possa essere portato a conoscenza dei due o tre giudici che debbono emettere ad esempio una sentenza. Naturalmente ciò dovrebbe avvenire con tutte le cautele che il caso impone perchè il segreto non vada oltre ai limiti necessari ad un sereno giudizio. Inoltre il segreto di Stato cade storicamente, direi temporalmente. Ciò che era segreto di Stato ieri può non esserlo più oggi.

ROSA, relatore. Può, non è detto che debba.

A N D E R L I N I . Onorevole relatore, faccia attenzione perchè tra poco arriveremo al punctum dolens della questione del segreto di Stato poichè io non starei nemmeno a fare questo discorso, io che non sono giurista, nè mi occuperei di questioni che sono sostanzialmente giuridiche e potrei concludere che il Presidente del Consiglio è titolare del segreto di Stato meglio di quanto non possa esserlo il generale Ciglieri, ma

quello che ci spinge a batterci, e lo faremo con tutti i mezzi che il Regolamento ci consente, contro la formula dell'articolo 4, che dice che il Presidente del Consiglio è l'unico titolare del segreto di Stato per ciò che riguarda i poteri della Commissione, è l'uso che voi avete fatto finora del segreto di Stato perchè, se voi lo aveste adoperato correttamente, come segreto effettivo, valido per la difesa delle istituzioni del Paese, non saremmo certamente qui noi a fare di queste battaglie. Ma che uso invece hanno fatto il Governo e la maggioranza consenziente con lui del segreto di Stato? Voi ve ne siete serviti per coprire la responsabilità di coloro che nel luglio del 1964 hanno attentato alle istituzioni della Repubblica. Ecco l'uso che avete fatto del segreto di Stato.

Ho avuto modo nell'altro ramo del Parlamento di rivelare alcuni degli omissis del rapporto Manes. Non starò a ripeterli qui perchè chi avesse voglia di leggerli può andare a vedere il testo della seduta del 29 gennaio della Camera dei deputati, dalla pagina 42825 in poi. Non ho nessuna voglia di tediare il Senato ripetendo cose che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, ma consentitemi di dare, per lo meno a coloro che hanno seguito meno da vicino questa faccenda, qualche esempio. Ripeto quanto ho detto nell'altro ramo del Parlamento, quindi non rivelo segreti perchè sono cose già stampate in milioni di copie in circolazione da oltre un anno in tutta Italia. Come è noto, il Presidente del Consiglio, che ebbe in quell'occasione con me uno scontro abbastanza duro, non ebbe il coraggio di smentirmi e, se lo avesse fatto, avrei invocato l'articolo 5, mi pare, del Regolamento della Camera perchè fosse aperta una Commissione d'inchiesta sulle mie responsabilità.

Dunque uno degli allegati del rapporto Manes è, come è noto, la dichiarazione del generale Azzari. Il testo è questo: « Rientrato in sede chiamai separatamente... i comandanti dei gruppi ». Sapete cosa contiene quell'omissis? Contiene le parole: « ad Ancona in borghese ». Ecco il segreto di Stato; il fatto che li avesse chiamati ad Ancona in borghese è segreto militare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

Continua Azzari: « ai quali diedi ... i nomi delle persone delle rispettive provincie». Sapete cosa contiene quell'omissis? Contiene: « senza chiarirne lo scopo ». Quindi: « ai quali diedi, senza chiarirne lo scopo, i nomi delle persone delle rispettive provincie da arrestare ». Sono segreti di Stato questi? Sono segreti militari? Hanno qualcosa a che vedere con il segreto militare? No! I 32 o 35 (non ricordo nemmeno quanti fossero) omissis del rapporto Manes non erano altro che il tentativo di togliere dal quadro quelle pennellate che potevano fornire la prova evidente che il complotto c'era stato. Il fatto che siano state tolte le parole: « in borghese » non è casuale. È chiaro che ha un significato perchè quelle riunioni in ghese di ufficiali chiamati all'improvviso dal generale Azzari che torna da Roma, dove aveva avuto un incontro con De Lorenzo, costituivano una pennellata in quel quadro, per cui era dato domandarsi: ma perchè in borghese? Se siamo, come si sosteneva allora, nell'ordine delle cose normali, se si trattava di un aggiornamento di vecchie liste da rimettere a nuovo, perchè si doveva essere in borghese?

E allo stesso modo l'altro *omissis*: « senza chiarirne lo scopo ». Anche qui si tratta di una pennellata che si vuole togliere dal quadro perchè diventi sbiadito, perchè il presidente del tribunale di Roma trovasse la maniera di condannare i colleghi Jannuzzi e Scalfari e assolvere De Lorenzo.

Questo l'uso che finora voi avete fatto del segreto di Stato. E come potete pretendere da noi che vi seguiamo sulla strada dell'articolo 5, quando ancora una volta confermate nelle mani del Presidente del Consiglio il potere di decidere cos'è e cosa non è il segreto di Stato? È per questo che noi diciamo che bisogna aggiungere al secondo comma dell'articolo 5 che è la Commissione che in ultima istanza, sentito, se volete, il Presidente del Consigilo, delibera in via definitiva se considerare o no valida l'opposizione di un teste che rifiutasse dei documenti o che opponesse la formula del segreto militare o del segreto di Stato alle richieste di chiarimenti della Commissione.

Io sento già dire i nostri colleghi esperti di diritto: in questo modo salta per aria il riferimento all'articolo 82 che dà alla Commissione d'inchiesta gli stessi poteri che ha l'autorità giudiziaria e gli stessi limiti. Io non sono un giurista, ma a me pare che per lo meno siano sostenibili due tesi, entrambe valide e non contraddittorie, in risposta a chi avanzasse una tesi di questo genere: in primo luogo, qui non siamo nell'applicazione pura e semplice dell'articolo 82 della Costituzione che prevede l'instaurazione di Commissioni unicamerali senza ricorso al disegno di legge vero e proprio, ma siamo nel quadro di un disegno di legge e una legge dello Stato (perchè quella di cui stiamo discutendo è una legge dello Stato) può benissimo modificare gli articoli 342, 352 e 326 del codice penale, per lo meno in questo caso e limitatamente a questa situazione.

La seconda argomentazione è che, se conferiamo questi poteri alla Commissione, possiamo conferirli anche alla magistratura: io non ho nessuna difficoltà a dire che la magistratura in ultima istanza può decidere, se si trova di fronte alle obiezioni degli articoli 342 e 352, se si tratta o no di segreto militare o segreto di Stato, con tutte le cautele che si possano assumere in questo quadro ed in questa situazione.

Non so quale sarà la conclusione alla quale arriverà la Commissione d'inchiesta; i limiti imposti sono pesanti e la possibilità di battersi nel suo interno esiste; vorrei ricordare che se è reato rivelare un segreto militare e un segreto di Stato — quando sia veramente tale, non come gli *omissis* del rapporto Manes — è altrettanto un reato e forse più grave occultare un reato o tentare di condurre un organo giudicante, come un tribunale, a condannare degli innocenti e ad assolvere dei colpevoli.

Voglio concludere il mio intervento riprendendo il filo di un discorso più generale, nel tentativo di riallacciarmi con quanto dicevo all'inizio e di collocare al suo giusto posto quest'azione di inchiesta che stiamo per intraprendere. Gli uomini del tentativo del '64 sono ancora vivi ed operanti: uno di essi è stato eletto deputato — ed è giustamente protetto, nei limiti che la Camera riterrà opportuni, dall'immunità — ma gli uomini che fecero capo a lui fanno ancora oggi capo a lui. La televisione offre a loro

24 Marzo 1969

molto più spazio di quanto non ne offra per esempio agli uomini di questo Gruppo parlamentare ed è stato egli a ricevere a casa sua uno dei generali che erano al seguito del Presidente Nixon, tramite probabilmente il generale Allavena che, come è noto, è stato il presidente del comitato pro-Nixon in Italia.

Non so se ci rendiamo conto della gravità di un fatto di questo genere. Lei potrà oppormi che non rientra nei poteri del Governo italiano proibire al generale Walker di recarsi a casa di De Lorenzo; rientrerebbe nei suoi doveri-diritti di Ministro della difesa deplorare un fatto di questo genere.

La procura sta ancora interrogando i generali di corpo d'armata perchè « Paese Sera » qualche mese fa ha pubblicato un noto articolo firmato: « Un generale di corpo di armata ». Tutti i generali di corpo d'armata sono sotto sorveglianza; lo sa, signor Ministro, che il generale Vedovato, l'attuale capo di stato maggiore che parlò delle poche pecore nere che c'erano nell'Esercito da cacciare via, è scaduto nel suo mandato dal 31 dicembre scorso?

G U I , *Ministro della difesa*. Ho già risposto ad una interrogazione su questo argomento.

A N D E R L I N I . De Lorenzo è stato nominato con due mesi di anticipo, quando ancora non era scaduto il mandato di Aloja; Vedovato invece è rimasto dopo tre mesi dalla scadenza del suo mandato. Anche l'ammiraglio Henke ha compiuto il suo biennio e sarebbe nella norma che dopo due anni a capo del servizio ci sia un'alternanza; del resto questa sarebbe necessaria anche perchè non mi pare che questo ammiraglio abbia dato grande prova negli ultimi tempi delle sue capacità, soprattutto per quanto riguarda la sua condotta nel caso Rocca, dal quale si potrebbero dedurre ragioni più che sufficienti per destituire non uno, ma due o tre capi del servizio.

GUI, Ministro della difesa. Per quanto riguarda il generale Vedovato, ripeto, ho

già risposto ad una interrogazione su questo argomento. Comunque non ho difficoltà a confermare che per la carica di capo di stato maggiore della difesa la legge non stabilisce che il titolare debba essere nel servizio permanente effettivo. Tale requisito è richiesto per le altre cariche, non per quella di capo di stato maggiore della difesa. Questo vale per le altre cariche ed è detto esplicitamente; non è detto invece dalla legge per questa carica.

Per quanto riguarda l'ammiraglio Henke, non condivido assolutamente il suo giudizio. Per quanto riguarda poi la questione del caso Rocca, di cui la magistratura si sta occupando, non intendo dire niente.

A N D E R L I N I . Signor Ministro, non mi aspettavo da lei una risposta così deludente. Per quanto riguarda il generale Vedovato, se la legge non stabilisce nulla, pure è nella prassi degli ultimi anni che al capo sia assegnato un certo limite che voi non avete rispettato in questo caso.

Per quanto riguarda la difesa d'ufficio dell'ammiraglio Henke non entreremo in argomento, in quanto sarei costretto a parlare per delle ore del caso Rocca, di cui non ho prove da portare al Senato, perchè altrimenti ne parlerei subito.

BONALDI. Se non ci sono le prove non capisco perchè solleva la questione. (*Richiami del Presidente*).

A N D E R L I N I . In più di una occasione, collega Bonaldi, quando ho avuto modo di portare le prove, l'ho fatto. (Interruzione del senatore Bonaldi. Ripetuti richiami del Presidente). Dicevo dunque che, mentre il Ministro ha per l'attuale capo di stato maggiore un giudizio positivo, io ne ho uno negativo e credo sia diritto di un parlamentare dare un'opinione negativa sui servizi segreti. Se ella, signor Ministro, vorrà avere ulteriori chiarimenti a proposito della mia opinione, sarò sempre pronto ad offrirglieli.

G U I , *Ministro della difesa*. Pur non desiderando interromperla, senatore Anderlini, vorrei però farle rilevare che non si

24 Marzo 1969

può così nel Senato della Repubblica avanzare ombre su persone che occupano egregiamente posti di tanto rilievo e così delicati, come nel caso dell'ammiraglio Henke. Devo quindi respingere energicamente questo modo di dare giudizi.

ANDERLINI. Respinga pure, signor Ministro; io devo pure dirle che un capo del servizio segreto che si comporta o fa comportare i suoi uomini così come si sono comportati i suoi uomini nel caso del colonnello Rocca, è un cattivo capo del servizio di informazioni, è un uomo che non sa fare il suo mestiere. Bastano i dati obiettivi che abbiamo a disposizione e di cui la stampa ha parlato per rendersi conto che non ci siamo, che non è un uomo all'altezza delle sue responsabilità. Questo resta il mio giudizio, anche se lei preferisce dire che questa è una questione che riguarda la magistratura: certo, riguarderà anche la magistratura.

Ricordiamoci che anche nel caso Dreyfus ci fu un morto. Io che sono un avversario dichiarato della televisione, debbo riconoscere che qualche mese fa la televisione italiana ha avuto coraggio a mandare in onda, facendola conoscere a tutti gli italiani, la storia del caso Dreyfus. Anche in quel caso c'era un Governo più o meno debole, uno Stato maggiore che fabbricava prove false di reati non commessi per cui un innocente fu condannato all'ergastolo; la morte di uno dei protagonisti della vicenda scatenò il movimento inverso che portò poi alla liberazione di Dreyfus e alla soluzione del caso.

Nel caso nostro non è bastata la morte di Rocca per arrivare fino in fondo; speriamo che possa arrivare fino in fondo la Commissione di indagine che andiamo a costituire.

G U I, Ministro della difesa. Io protesto! Non è possibile che lei, parlando del SIFAR, tiri fuori il caso Dreyfus come se ci fosse una qualsiasi forma di parallelismo e quindi di responsabilità da parte del Governo. Questo lo devo respingere. (Repliche del senatore Anderlini).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro e senatore Anderlini, usciamo da questa *impasse* e ritorniamo al nocciolo dello argomento che stiamo trattando.

A N D E R L I N I . Io facevo un parallelo storico, signor Presidente. Mi sarà consentito farlo in quest'Aula. Dico che secondo me storicamente esiste più di una ragione per pensare che l'affare De Lorenzo in Italia presenta alcuni aspetti molto vicini a quelli che caratterizzarono l'affare Dreyfus in Francia.

Padronissimi voi di pensarla diversamente. Padrone io di pensarla a questo modo. E se volete che su questo punto — non certamente in questa Aula — io faccia una conferenza, sono disposto a farla perchè secondo me, ripeto, esistono molti punti di contatto tra l'uno e l'altro avvenimento.

Ma lasciamo stare — accolgo il suo invito, signor Presidente — queste questioni e veniamo all'ultima osservazione che voglio fare, che riguarda l'articolo 8. Dice il secondo comma (voglio leggerlo ad alcuni colleghi che qualche volta non prestano estrema attenzione a certi particolari): « Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la Commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei ministri che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla Commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva ». Questa è la formula che io accetterei per l'articolo 4, laddove si parla del segreto. Ma il fatto che la Commissione fa la sua relazione e poi la rimette al Presidente del Consiglio come uno scolaro consegna il compito al professore il quale correggendolo vi farà i segni rossi o blu, indicando quello che va e quello che non va, a me pare veramente incredibile. La stessa Commissione affari costituzionali della Camera ha ritenuto di dare parere negativo su questo comma. Se non vado errato - posso sbagliare, onorevole relatore, perchè non fui troppo attento quel giorno in Commissione — mi pare che anche la nostra Commissione non abbia dato un giudizio molto positivo su questo ultimo comma dell'articolo 8.

24 Marzo 1969

Il fatto è che il Presidente del Consiglio vuole avere ancora le briglie in mano per guidare la maggioranza. Viene concessa al Presidente del Consiglio un'ultima possibilità di richiamare all'ordine qualche membro della maggioranza che per caso fosse sfuggito al suo controllo.

Ecco perchè noi proponiamo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

Comunque vadano le cose, signor Ministro, e comunque si concluda questo dibattito (io ho posto ai colleghi degli altri Gruppi e al Ministro della difesa delle domande alle quali ci attendiamo una risposta anche per poter decidere consapevolmente l'atteggiamento ultimo da prendere sulla legge) qualunque sia l'atteggiamento definitivo che il nostro Gruppo vorrà assumere sulla legge (che non potrà evidentemente concludersi in un voto positivo, questo è da escludere), vorrei che voi foste sicuri di una cosa: che su questo terreno non siamo disposti a dare tregua. Per noi entrare nella Commissione significherà stare lì a battersi per sapere la verità, per accertare tutte le responsabilità (politiche, militari, di qualsiasi ordine esse siano), per liberare la Repubblica dai pericoli che vengono da quanto è accaduto e da quanto permane all'interno delle nostre strutture, per dare alla Repubblica non delle forze armate, non un esercito che metta a repentaglio le istituzioni repubblicane, ma un esercito che ne sappia salvaguardare fino in fondo la libertà e l'indipendenza. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pelizzo. Ne ha facoltà.

P E L I Z Z O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non è nelle mie intenzioni, come del resto non lo è stato in quelle di coloro che mi hanno preceduto, nè ritengo lo sia in quelle dei colleghi che interverranno nel dibattito, nè è nell'interesse del Senato, ripetere in questa sede — non dico approfondire — la storia degli eventi che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge in esame.

Mi limiterò ad alcune considerazioni di ordine politico in merito al tema del presente dibattito e ad alcune precisazioni di natura precipuamente tecnica e giuridica, anche se necessariamente non potrò affermare cose completamente nuove dopo quanto, specie in queste ultime settimane, è stato più volte ripetuto alla Camera dei deputati e al Senato intorno al provvedimento sul quale siamo chiamati a dare il nostro voto.

Mi sia consentito subito dichiarare che il disegno di legge, inteso ad acclarare gli eventi del giugno-luglio 1964, è frutto della concorde, autonoma volontà politica dei partiti della maggioranza, cioè il Partito democratico cristiano, il Partito socialista italiano e il Partito repubblicano. Esso è inteso a porre una definitiva, conclusiva parola su un insieme di incresciose vicende, di sospetti, di illazioni, di accese polemiche, di impostazioni talvolta scandalistiche consentendo un sereno, completo, meditato giudizio da parte del Parlamento che potrà essere accompagnato da un'utile indicazione di proposte concrete in merito a due oggetti: l'eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutele della sicurezza e dell'ordine pubblico e della disciplina vigente in materia di tutela del segreto militare in conformità all'ordinamento democratico della nostra Repubblica.

I partiti della maggioranza parlamentare dunque, ripeto, hanno espresso la loro adesione al disegno di legge, frutto del loro accordo politico. Degli altri Gruppi parlamentari il Gruppo comunista e il Gruppo degli indipendenti di sinistra hanno in sostanza concordato con gli intendimenti dell'iniziativa legislativa pur criticandone taluni aspetti che a loro avviso postulano l'esigenza dell'eliminazione di asserite limitazioni che incepperebbero l'attività della Commissione di inchiesta che dovrebbe essere resa più funzionale e più aderente ai principi democratici. Il Gruppo liberale ha espresso avviso contrario perchè non sarebbe raggiunto lo scopo che la Commissione d'inchiesta dovrebbe perseguire - cioè quello di riferire sull'attività e sulle responsabilità del Governo in ordine al funzionamento dei servizi di sicurezza ed ai fatti del giugno-luglio 1964, al fine di accertarne in maniera completa le

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

responsabilità politiche — e per la limitatezza dell'indagine che a loro dire sarebbe consentita alla Commissione che verrebbe vincolata dal riferimento alla relazione della Commissione Lombardi. L'estrema destra insiste anche essa sull'esigenza di un allargamento dell'inchiesta sul piano politico e di una limitazione o quanto meno di una maggiore circospezione nell'indagine sui servizi di sicurezza, ma critica sotto un profilo costituzionale, come ha fatto or ora il senatore Nencioni, sia pure con la sua consueta perspicacia giuridica, il disegno di legge. Contrario pure il Gruppo del PSIUP, che sottolinea l'esigenza di un'indagine di fondo non limitata in alcun modo dai vincoli del segreto politico e militare, per individuare le responsabilità dei servizi di sicurezza e governative, partendo dal presupposto che i predetti servizi, lungi dall'essere di mera natura militare, rappresentano strumenti e iniziative in funzione delle componenti politiche del potere ufficiale.

Il Governo, che in passato aveva espresso avviso contrario su vari disegni di legge di iniziativa parlamentare a suo tempo presentati su questa materia, in quanto mancavano presupposti indispensabili soprattutto per la salvaguardia delle esigenze di riservatezza dei servizi di informazione sui quali si vuole indagare, di fronte al provvedimento di legge in esame d'iniziativa dei Gruppi della maggioranza si è posto su una linea di non opposizione, in considerazione del fatto che nelle norme proposte sono contenute tutte le garanzie ritenute necessarie. « Non sarebbe infatti accettabile un'inchiesta indeterminata — ha precisato l'onorevole Gui nel corso dell'ampio dibattito in Commissione difesa — sia per l'indiscriminato sospetto che verrebbe gettato sul servizio, sia per la paralisi e forse per la pratica distruzione che si verificherebbe del servizio stesso». La Commissione parlamentare d'inchiesta quale risulta dalla proposta dei Gruppi della maggioranza vuole con evidenza conseguire due finalità indubbiamente contrapposte, ma entrambe importanti e dalle quali non si può prescindere: da un lato si punta ad un definitivo, democratico, ampio accertamento dei fatti sul piano parlamentare, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964, nonchè all'accertamento delle iniziative prese e delle misure adottate in quel periodo dagli organi competenti e delle eventuali deviazioni dai compiti di istituto da parte del SIFAR, oggi SID, nel senso di stabilire se tale servizio abbia operato entro i limiti imposti dalla legge o li abbia travalicati. Dall'altro lato l'inchiesta parlamentare vuole tener conto contemporaneamente della tutela di quanto veramente attenga alla sicurezza interna e internazionale dello Stato, per cui il segreto non può essere in alcun modo violato e credo che nessuno di noi, a qualunque parte politica appartenga, lo voglia (e lo ha rilevato testè il senatore Anderlini) a meno di non creare eventi dannosi o situazioni pericolose per la sicurezza della nostra Repubblica.

Tenendo ben presenti questi presupposti rispetto ai quali tutti erano e sono consci della difficoltà di una loro conciliabilità, la maggioranza parlamentare ha presentato la sua proposta di costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, determinando per la stessa il preciso oggetto per il quale deve operare e l'arco di tempo entro il quale deve essere concluso il suo esame. È consolante constatare al riguardo che un qualche cosa che rappresenta lo sforzo non lieve di varie parti politiche sia stato raggiunto di comune accordo. Se non si tratta di un vero e proprio compromesso tra le stesse parti politiche, tuttavia è certamente il risultato di un rilevante impegno politico reciproco al fine di rispettare i due obietttivi di cui ho fatto cenno. Le opposizioni di sinistra e di destra hanno accennato a perplessità iniziali del Governo sulla proposta di costituzione della Commissione d'inchiesta. Noi affermiamo che se perplessità possono essere intervenute ciò deve essere ascritto al senso di responsabilità del Governo in riferimento al grave problema che si dibatte.

La questione è talmente delicata, onorevoli colleghi, perchè investe interessi superiori (sono in gioco gli stessi interessi fondamentali dello Stato), per cui il Governo non poteva responsabilmente dare la propria adesione a cuor leggero, quasi superfiAssemblea - Resoconto stenografico

24 Marzo 1969

cialmente, ad un'inchiesta che non fosse ben determinata nei suoi scopi, nel suo oggetto, nel suo contenuto.

Il Governo comunque da parte sua non ha mancato di adempiere il suo dovere provvedendo a suo tempo alla nomina di due Commissioni amministrative d'indagine sui noti fatti (la Commissione presieduta dal generale Beolchini e quella presieduta dal generale Lombardi) l'una e l'altra ritenute improntate a scrupoloso senso del dovere nell'assolvimento di un grave e delicato incarico.

Concludendo il suo intervento in sede di Commissione l'onorevole ministro Gui ha riassunto l'impostazione politica della maggioranza in merito alla costituzione della Commissione d'inchiesta, affermando che il disegno di legge in esame dispone un'inchiesta che non è certo un processo al Governo o alle Forze armate, ma un'indagine su questioni di pubblico interesse, di interesse nazionale.

Siamo anche noi pienamente d'accordo che non si tratta certo di un processo alle Forze armate che non possono essere ritenute in alcun modo coinvolte in questa clamorosa vicenda che passerà certamente alla storia sotto il nome SIFAR. Se deviazioni ci sono state da parte di organismi o di singole persone lo accerterà la Commissione di inchiesta, ma fino a quando essa non avrà concluso i suoi lavori e non avrà trasmesso la sua relazione non avremo il diritto di affermare categoricamente responsabilità e fatti che non sono stati ufficialmente accertati.

Prima di concludere questa prima parte del mio intervento mi sia consentito ricordare che da parte dei senatori comunisti e dei senatori appartenenti al Gruppo degli indipendenti di sinistra sono stati presentati in Commissione taluni emendamenti al testo del disegno di legge già approvato dalla Camera, in conformità ai rilievi da essi mossi al provvedimento in discussione; esaminerò poi taluni dei maggiori rilievi avanzati.

Per il momento devo affermare che il Gruppo democratico cristiano si è dichiarato contrario all'accoglimento di detti emendamenti perchè, oltre a ritardare di un periodo di tempo non breve l'approvazione definitiva della legge (dato che il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera dei deputati) e di conseguenza la sollecita costituzione della Commissione d'inchiesta, che da larga parte del Parlamento è auspicata, si verrebbe ad alterare l'armonica struttura del provvedimento determinato dall'accordo politico dei Gruppi della maggioranza e inoltre — e questo sarebbe a mio giudizio l'aspetto di maggiore gravità — si potrebbe, ove taluni emendamenti fossero accolti, inficiare la validità stessa del provvedimento sotto l'aspetto giuridico-costituzionale.

Mi sia consentito ora, onorevoli colleghi, di soffermarmi brevemente sotto l'aspetto tecnico e giuridico su taluni punti di maggiore rilievo emersi, come ho detto, nel corso della discussione svoltasi in seno alla Commissione e che indubbiamente verranno ripresi in quest'Aula del Senato, come del resto hanno fatto all'inizio di questo dibattito i senatori Nencioni e Anderlini. Sull'articolo 1 l'attenzione della Commissione si è in particolar modo soffermata sul disposto della lettera a), in cui si parla di accertamenti da parte dell'istituenda Commissione di inchiesta da condurre secondo le indicazioni contenute nella nota relazione della Commissione presieduta dal generale Lombardi.

Al riguardo, in particolare dal senatore Anderlini, è stato affermato che non si comprende perchè debba essere pregiudizialmente indirizzata l'attività della Commissione d'inchiesta su un binario obbligato, mentre è stato asserito che sarebbe stato più giusto che fosse detto nel precitato articolo che la Commissione procede nel suo compito tenendo conto delle indicazioni della Commissione Lombardi. Al riguardo ricordo che il Governo ha esplicitamente dichiarato che l'attività della Commissione di inchiesta non sarà certo limitata da questa locuzione, per cui la predetta Commissione, pur basandosi sulle risultanze delle indagini compiute dalla Commissione Lombardi, potrà esaminare tutti quegli ulteriori elementi che si rivelassero utili per la maggiore completezza delle indagini stesse. Questo è stato affermato esplicitamente dall'onoreAssemblea - Resoconto stenografico

24 Marzo 1969

vole ministro Gui nella discussione in Commissione.

Su tale questione credevo pertanto che anche l'opposizione potesse ritenersi largamente soddisfatta ed avevo ricevuto questa impressione anche per le dichiarazioni che gli stessi oppositori avevano reso in Commissione. Constato invece che il senatore Anderlini tiene fermo il suo punto di vista e insiste per l'accoglimento dell'emendamento da lui proposto all'articolo 1.

D'altronde va tenuto presente quanto viene disposto dalla norma introdotta nel disegno di legge alla lettera c) dell'articolo 1 con l'accoglimento di una richiesta dell'opposizione avanzata presso la Camera dei deputati. Tale norma, come esattamente ricorda il senatore Rosa nella sua pregevole relazione, ha il vantaggio di consentire alla Commissione d'inchiesta di potere, ove lo creda, recare un contributo originale e concreto in merito alla eventuale ristrutturazione dei servizi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, soprattutto per un migliore collocamento di essi nell'ambito dell'amministrazione statale, e in merito ad una possibile revisione della vigente legislazione in materia di tutela del segreto militare.

È bene a questo punto affrontare uno dei problemi principali posti dal disegno di legge, quello del segreto militare. L'articolo 2 del provvedimento è chiaro in materia: « La Commissione d'inchiesta procederà alle indagini e agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione ». Non mi rendo perciò conto del perchè tale norma, anche se il richiamo può essere ritenuto superfluo, sia stata considerata dal senatore Nencioni un atto incostituzionale. Orbene il precetto costituzionale fa obbligo alla Commissione d'inchiesta di procedere con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni, nella sua attività, dell'autorità giudiziaria.

I Regolamenti dei due rami del Parlamento ripetono la prescrizione del predetto articolo 82 della Costituzione (per il Regolamento riferentesi al Senato si veda l'articolo 115). Ma quali sono i limiti posti dalla legge all'autorità giudiziaria? Quelli precisamente sanci-

ti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale.

Noi abbiamo qui presente un maestro del diritto penale, il senatore Bettiol, il quale sa meglio di me quali sono i limiti stabiliti dall'articolo 342, concernente il dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali o di altre persone di atti e documenti richiesti dalla magistratura, che prevede la possibilità che i suddetti pubblici ufficiali dichiarino, anche senza motivazione, che i documenti richiesti costituiscono segreto politico o militare.

L'articolo successivo, il 352, concerne il diritto di astenersi dal testimoniare e precisa che i pubblici ufficiali o gli impiegati pubblici non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragioni di ufficio e che debbono rimanere segreti. Ne consegue pertanto, sempre in vista di quell'equilibrio a cui ho all'inizio del mio intervento fatto riferimento, tra le esigenze di un'approfondita indagine e quelle della tutela del segreto militare, che la Commissione di inchiesta, di fronte ad eventuali dichiarazioni nei sensi dei ricordati articoli del codice di procedura penale, dovrà acquietarsi o, se ritenga non fondata la dichiarazione fatta, che cioè si è in presenza di documenti, di notizie coperti dal segreto militare, dovrà informare, tramite il Presidente della Commissione stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale comunicherà a sua volta le sue determinazioni al Presidente della Commissione.

Tali disposizioni contenute nell'articolo 4 hanno sollevato pesanti critiche da parte di membri dell'opposizione in tema di segreto militare; essi hanno avanzato il dubbio che sotto il pretesto del segreto militare si possa coprire ogni cosa, limitando, anzi rendendo in pratica improduttivo di una seria indagine e di concreti risultati l'operato della costituenda Commissione.

Al riguardo esprimo il fermo convincimento che la norma di cui all'articolo 4 sia nell'alveo del disposto degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e questo è pienamente conforme al dettato costituzionale.

111a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

Il sindacato sulla fondatezza del rifiuto di testimoniare, in riferimento alla tutela del segreto, è demandato invece che al Ministro di grazia e giustizia, come prevede il codice di procedura penale per l'attività della magistratura, al Presidente del Consiglio dei ministri, quale responsabile massimo del segreto politico e militare dello Stato.

È necessario che mi soffermi a questo punto, onorevoli colleghi, più da vicino sul problema del segreto militare, sulla nozione che di esso si può cercare di dare, sul suo concreto contenuto alla stregua delle vigenti disposizioni di legge. Questo è un argomento che è stato più volte agitato nel Paese e sovente ripetuto nel corso dei dibattiti svoltisi davanti al Parlamento. Quello che a me preme sottolineare è la necessità della tutela del segreto militare e questo non già perchè sia reso possibile alcunchè di contrario ai principi democratici o alle leggi dello Stato — e in ciò concordo con il senatore Anderlini - quanto perchè non venga in alcun modo, e questo è ancora più importante, compromessa la sicurezza dello Stato; respingo pertanto fermamente ed energicamente le calunniose insinuazioni, fatte dal senatore Anderlini, a questo proposito, nei riguardi dei Governi che vorrebbero coprire fatti illeciti commessi da un istituzione o da persone sulle quali essi esercitano il controllo.

Caro senatore Anderlini, non sono certo imputabili al Governo fatti dei quali a carico dello stesso non sussiste ombra di responsabilità. La Commissione d'inchiesta comunque nelle sue indagini accerterà la situazione e solo dopo l'accertamento — che potrebbe essere positivo o negativo, lo vedremo — si stabilirà se c'è o meno una responsabilità anche del Governo.

Apro al riguardo una breve parentesi, che non ritengo peraltro inutile, per ricordare a me stesso disposizioni di cui al regio de creto 11 luglio 1941, n. 1161, concernente norme relative al segreto militare. Tale decreto consta di dieci articoli e di un elenco allegato relativo alle materie di carattere militare e comunque concernenti l'efficienza bellica del Paese di cui, nell'interesse della

sicurezza dello Stato, è vietata la divulgazione. Tali norme riguardano in particolare: l'obbligo del segreto per gli appartenenti ad amministrazioni pubbliche e private, le cautele per la tutela del segreto e della riservatezza, le persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete e quelle nei cui confronti è esteso l'obbligo del segreto, infine i membri dell'Esecutivo, cui spetta curare l'osservanza delle predette norme da parte dei rispettivi organi, nonchè degli enti e delle persone comunque sottoposti al loro controllo con facoltà di adottare le ulteriori misure che ritengano necessarie per la tutela del segreto.

Nell'elenco allegato al provvedimento è indicato il contenuto materiale del segreto militare alle voci seguenti: 1) ordinamento e dislocazione delle forze armate sia in pace che in guerra; 2) efficienza ed impiego delle forze armate; 3) preparazione delle forze armate; 4) metodi ed impianti di comunicazione per le forze armate; 5) mezzi ed organizzazione dei trasporti; 6) dotazioni, scorte e commesse di materiale delle forze armate; 7) fortificazioni, basi ed impianti delle forze armate; 8) stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia: 9) mobilitazione milita re e civile; 10) pubblicazioni, documenti, atti di ufficio; 11) pensiero ed attività del Governo intendendosi con questa espressione le direttive, gli orientamenti e le attività del Governo nelle trattative internazionali.

Nel dibattito svoltosi in sede di Commissione difesa del Senato ritengo sia stata quasi unanimemente riconosciuta l'esigenza di tutelare il segreto politico e militare dello Stato; al tempo stesso, in particolare da alcuni settori dell'opposizione, è stato espresso l'avviso che tale nozione vada riveduta soprattutto in considerazione dei progressi della tecnologia ed è stato citato al riguardo l'impiego attuale da parte delle due massime potenze mondiali, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, dei satelliti da ricognizione, i cosiddetti satelliti spia, che rendono possibili, senza alcuna concreta violazione della sovranità degli spazi -- come invece si era verificata all'epoca dell'impie-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

go degli aerei spia tipo U-2 — rilevazioni fotografiche e televisive di incredibile precisione fino nei più minuti particolari da centinaia di chilometri di altezza, rendendo inu tile una serie di accorgimenti e di apprestamenti della più varia natura di uomini, mezzi tecnici, norme regolamentari e legislative, messi in opera a tutela del segreto militare dei Paesi rispettivamente interessati.

Su tali problemi, mentre ribadisco l'esigenza della rigorosa tutela del segreto militare, non ritengo inutili al tempo stesso studi volti ad accertare l'opportunità di una intelligente opera di revisione delle norme di legge in vigore che (giustamente lo ha indicato il nostro relatore, senatore Rosa) risentono indubbiamente dell'indirizzo politico del tempo in cui furono emanate oltre che degli avvenimenti bellici in atto (la legge è del 1941) in modo anche da non ignorare — come ho sopra accennato — i grandi progressi scientifici e tecnici che si sono verificati negli ultimi 25 anni.

La nozione di segreto militare dunque — e concludo su questo argomento — sono convinto che non possa essere facilmente e compiutamente data attraverso norme legislative; anche se esse prevedono tutta una serie di esemplificazioni sulla materia oggetto di tutela, l'osservanza seria, effettiva, fondata (insisto in particolare su tale termine) della tutela del segreto militare deve essere rimessa soprattutto alla prudente valutazione degli organi competenti ed in modo particolare alla intelligente attenzione del Governo, massimo garante degli ordinamenti democratici della nostra Repubblica.

Desidero a questo punto richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 6 che prescrive l'obbligo del segreto, a pena di sanzioni, sugli atti della Commissione d'inchiesta e sui documenti acquisiti dalla stessa. Sono tenuti all'osservanza del precetto i membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari ed il personale comunque addetto alla segreteria della Commissione e chiunque con essa collabori. Si tratta di una norma penale severa che ritengo pienamente giustificata e tale da conferire serietà, riservatezza e prestigio all'opera stessa

della Commissione. E questo tanto più ove si consideri che le medesime sanzioni sono previste per chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta.

A proposito del problema della segretezza dei lavori della Commissione di inchiesta si osserva che l'elevato numero dei membri della stessa, maggiore di quello previsto in origine, potrebbe determinare una più difficile tutela della riservatezza dei lavori della Commissione stessa.

Orbene, al riguardo mi si consenta di dire che le severe disposizioni dell'articolo 6 possono ritenersi del tutto tranquillizzanti e d'altro canto i 18 parlamentari più il Presidente della Commissione consentono il rispetto del disposto della prima parte del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, là dove prescrive che la Commissione d'inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari; con un numero di componenti della Commissione d'inchiesta inferiore a 18, in effetti ben difficile, se non impossibile, sarebbe stato il garantire il rispetto del suddetto criterio di proporzionalità politica in seno alla Commissione stessa.

E vengo ora all'ultimo comma dell'articolo 8 (cui ha fatto cenno alla fine del suo intervento il il senatore Anderlini), che stabilisce che la Commissione d'inchiesta, prima di procedere al deposito della relazione presso le Presidenze delle due Camere, deve trasmettere la relazione stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale comunicherà le sue eventuali osservazioni alla Commissione stessa, che successivamente delibererà in via definitiva. Varie critiche sono state sollevate a tale disposizione come abbiamo sentito da parte anche degli oratori dell'opposizione che sono intervenuti nelle prime ore di questo pomeriggio in quest'Aula e che ne hanno chiesto l'abolizione, esprimendo l'avviso che tale rapporto tra Commissione e Presidente del Consiglio dei ministri riveli quasi un modo errato di concepire i rapporti tra Potere legislativo e Potere esecutivo.

24 Marzo 1969

Ritengo di dover ribadire su tale punto quanto ho detto in precedenza, che cioè il Governo ha il dovere di collaborare con la Commissione di inchiesta sia perchè il Presidente del Consiglio è il massimo garante del segreto di Stato, sia perchè il disposto della lettera c) dell'articolo 1 implica una deliberazione, un apprezzamento del Governo in merito alle eventuali proposte di riforma che la Commissione stessa avanzasse per il migliore funzionamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o in riferimento ad una revisione delle norme sul segreto militare. Ad ogni buon conto nel corso del dibattito svoltosi in Commissione è stato da più parti sottolineato che nella formulazione di tale articolo non deve nel modo più assoluto riscontrarsi alcun potere di censura del Governo all'operato della Commissione, bensì, mi sia consentito dire, la possibilità di un'utile e feconda collaborazione. Ma su di una questione in particolare ha insistito l'opposizione, sulla quale è bene spendere qualche parola; comunque sarò breve, in quanto volgo alla fine. La Commissione parlamentare di inchiesta deve operare, come fu detto, coi poteri e i limiti accordati dalla legge all'autorità giudiziaria e questo, come ricordate, in virtù dell'articolo 82 della Costituzione. Leggiamo cosa dice il primo comma del suddetto articolo: « Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse ». Orbene si è affermato da parte dell'opposizione che il precetto costituzionale deve intendersi riferito alla Commissione di inchiesta disposta da un solo ramo del Parlamento, non a quella prevista per legge e composta da rappresentanti di entrambe le Camere. Ove fosse esatto questo assunto, ne deriverebbe e su questo fondano le loro speranze taluni settori dell'opposizione — che la Commissione parlamentare di inchiesta non dovrebbe avere più alcun limite o vincolo alla sua indagine, perchè non rappresenterebbe l'organo specifico del quale parla l'articolo 82 della Costituzione.

A tale interpretazione del precetto costituzionale può ribattersi che la dottrina prevalente ha ampiamente chiarito che il primo

comma di detto articolo deve essere inteso nel senso che ciascuna ed entrambe le Camere possono disporre Commissioni di inchiesta con atto interno, nel caso che siano frutto della volontà di un'Assemblea parlamentare, o con atto legislativo nel caso che Camera dei deputati e Senato intendano costituire congiuntamente una siffatta Commissione. Giustamente al riguardo è stato ricordato dall'onorevole Ministro che ove, per mera ipotesi, l'articolo 82 della Costituzione riguardasse l'inchiesta di una sola Camera, il Parlamento non avrebbe in concreto la possibilità di disporre Commissioni di inchiesta composte da membri di entrambi i rami del Parlamento. Ecco quindi un altro argomento dell'opposizione, tendente all'indiscriminata dilatazione dei poteri della Commissione di inchiesta, che viene giustamente a cadere.

Onorevoli colleghi, concludo questo mio intervento riaffermando la decisa convinzione mia - che è condivisa anche dal mio Gruppo — sulla validità del disegno di legge in esame, sulla sua rispondenza al precetto costituzionale, sulla sua funzionalità al fine del più ampio accertamento di iniziative e di responsabilità nell'ambito degli organi competenti in riferimento agli eventi del giugnoluglio 1964, sulla possibilità del perfezionamento della legislazione in materia; decisa convinzione soprattutto che un giudizio chiaro, netto e definitivo del Parlamento concluda annose polemiche, dissipi ombre di dubbi presenti nella pubblica opinione e tuteli, con l'autorevole intervento dell'organo depositario della volontà popolare, il prestigio delle forze armate, confortandone lo spirito e confermando ancora una volta ad esse — ove ve ne fosse per avventura bisogno — l'altissimo riconoscimento di presidio delle istituzioni democratiche della nostra Repubblica. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà.

BONALDI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, contrariamente agli auspici fatti dal senatore

24 Marzo 1969

Pelizzo, vorrei invece citare, sia pure brevemente, la nascita e gli sviluppi di questo caso SIFAR, anche per meglio comprendere il significato e l'obiettivo della nostra mozione.

Come gli onorevoli colleghi sanno, verso la fine del 1966, al vertice dell'organismo del Ministero della difesa preposto all'espletamento del servizio informazioni delle Forze armate il contrammiraglio Eugenio Henke fu chiamato a sostituire il generale Allavena. Il nuovo capo dei servizi di sicurezza, procedendo alla riorganizzazione del suo ufficio, aveva scoperto due cose: cioè che negli archivi del controspionaggio, tra i nomi delle persone ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato, figuravano quelli di note personalità politiche e che i fascicoli relativi erano introvabili. Venne allora nominata dal Ministro della difesa una Commissione di inchiesta presieduta dal generale Beolchini al fine di accertare la eventuale politicizzazione del servizio segreto ed indicare i responsabili della sparizione dei fascicoli. Nacque così il caso SIFAR, del quale, come è noto, vennero messi in luce non pochi aspetti sconcertanti.

I silenzi e le riserve del Governo di allora su tale caso, mantenuti oltre il limite necessario per la tutela di un'autentica esigenza del segreto militare, determinarono tra le Forze armate e nel Paese un grave turbamento.

In Parlamento si chiese al Governo di far conoscere con maggior ampiezza i reali termini della situazione e in particolare da parte nostra, da parte liberale, le cause che poterono consentire all'ex SIFAR lo svolgimento per lungo tempo, senza richiami e controlli da parte di organi superiori, politici o militari, di una attività giudicata in deviazione dai compiti di istituto, dai criteri secondo i quali il servizio di informazioni deve uniformare la sua azione.

Il Governo e il Ministro della difesa di allora mostrarono di ignorare quanto era accaduto nel servizio di informazioni e non risposero o risposero con troppe reticenze alle domande e alle critiche sollevate da varie parti politiche e da quella liberale in particolare. I liberali in sostanza facevano presente che il caso SIFAR interessava non tanto per le attività di istituto di tale servizio quanto per sapere chi se ne fosse servito come strumento di pressione politica. « Ciò che noi vogliamo — dichiarò alla Camera l'onorevole Malagodi — e non abbiamo ottenuto in misura sufficiente è luce su questo caso e soprattutto luce sul problema fondamentale che è alla base di questo e di molti altri casi, cioè il problema della responsabilità politica e costituzionale che il Governo evade con i suoi silenzi e con le sue contraddizioni».

Alla discussione in Parlamento fece seguito una campagna di stampa che ebbe vasta eco nell'opinione pubblica. Tale campagna fu originata, come è noto, dagli articoli pubblicati sull'« Espresso » del 14 e 21 maggio 1967, con i quali il settimanale denunciava un presunto colpo di Stato che sarebbe stata architettato nella primavera estate 1964 in occasione di quella crisi di Governo. Tali articoli diedero anche origine al noto processo De Lorenzo che, iniziato nel novembre 1967 in seguito a querela sporta dal generale De Lorenzo, si concluse con la sentenza del primo marzo 1968 del tribunale penale di Roma.

Successivamente e a seguito di nuovi avvenimenti il Governo nominò una nuova Commissione d'inchiesta presieduta dal generale Lombardi con il compito di procedere per fini di giustizia, di sicurezza e di disciplina militare ad indagini onde accertare se in relazione agli eventi politici della primavera-estate 1964 vi fossero state iniziative ed attività illegittime o comunque eccedenti la competenza degli organi che le disposero ed individuarne le eventuali responsabilità di ogni ordine (amministrativo, disciplinare e penale).

La nomina di tale Commissione lasciò insoddisfatti larghi settori del Parlamento. Comunisti e socialproletari proposero allora l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, i liberali invece, alla fine del gennaio 1968, presentarono una mozione per impegnare il Governo — ecco perchè mi sono permesso di fare questi brevi cenni sulla nascita e sullo sviluppo del caso SIFAR — ad affidare alla Commis-

24 Marzo 1969

sione difesa una particolare indagine che senza pregiudizi delle finalità e dell'efficienza dei servizi di sicurezza nell'espletamento della loro legittima funzione compisse sulle vicende dell'ex SIFAR, in una forma incisiva, il sindacato politico che è specifico del Parlamento.

L'azione liberale si ispirava a due concetti fondamentali: evitare che attraverso la nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare, così come voluta dal Partito comunista e dal Partito socialista italiano di unità proletaria, si potessero provocare interferenze da parte di forze e movimenti totalitari all'interno di un servizio che per sua natura deve essere tutelato dalla massima riservatezza; valutare le responsabilità politiche che sono pregiudizievoli e determinanti e poi con esse anche quelle dei singoli Ministri eventualmente implicati nella vicenda in modo da tutelare le gloriose tradizioni e il prestigio delle Forze armate italiane, dell'Arma dei carabinieri e quindi degli stessi servizi di sicurezza.

L'ultimo Governo dell'onorevole Moro nella passata legislatura rifiutò l'inchiesta poichè si disse: i temi che si dibattono intorno alla vicenda del SIFAR sono di stretta pertinenza del Governo che ne risponde alle Camere.

Si giunse così alla quinta legislatura. Le vecchie iniziative legislative per la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta vennero ripresentate e ad esse si aggiunsero altre nuove iniziative. I liberali dal canto loro ripresentarono, pur con alcuni correttivi per rispettare nei limiti in cui vanno rispettate le esigenze del segreto militare, la loro mozione sempre allo scopo di far affidare la particolare indagine di cui si è detto alla Commissione difesa e ciò non perchè contrari in via di principio ad un'inchiesta parlamentare vera e propria, quanto perchè preoccupati nei riguardi di un'inchiesta parlamentare come quella voluta dai comunisti.

Pertanto il Governo dell'onorevole Rumor è venuto a trovarsi di fronte a due tipi di provvedimenti richiesti da larghi settori del Parlamento per condurre avanti le indagini in questione. Si è trovato cioè a dover scegliere tra la richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta fatta mediante proposte d'iniziativa legislativa parlamentare e la mozione liberale per una indagine affidata alla Commissione difesa.

Tra questi due tipi di provvedimenti il Governo ha fatto la sua scelta optando per la proposta di legge della Camera n. 823 (disegno di legge del Senato n. 534/A) presentato da qualificati esponenti della maggioranza proprio per aiutare il Governo ad uscire, secondo noi senza troppi rischi, dalla sua insostenibile posizione negativa.

Perchè, ci domandiamo, dopo tre anni circa il Governo è venuto nell'ordine di idee, come ella, onorevole Ministro, si è espresso, di non opporsi ora alla proposta di inchiesta parlamentare presentata a nome della maggioranza dagli onorevoli Zanibelli, Orlandi e La Malfa? Se, onorevole Ministro, me lo permette vorrei citare quello che ella disse alla seduta della Camera del 26 febbraio 1969: « Invero i motivi che indussero in passato il Governo ad essere favorevole ad un'inchiesta amministrativa e non a quella parlamentare sono sempre da tenere in gran conto. Essi si riassumono in sostanza in due punti: primo, l'obbligo di tutelare il segreto militare e politico, nonchè il dovere di non compromettere incautamente la reputazione dei cittadini e il rispetto della loro vita privata; secondo, l'imprescindibile necessità di tutelare il funzionamento e l'esistenza stessa dei servizi di informazione che sarebbero praticamente distrutti dalla pubblicità ». Lei continuava, onorevole Ministro: « Non si può non riconoscere che le proposte dell'inchiesta parlamentare venute in esame nella passata legislatura non erano tali da offrire garanzie sufficienti per la salvaguardia delle condizioni fondamentali sopra ricordate, mentre non si può d'altra parte negare che la proposta Zanibelli si sforza di offrire garanzie atte a soddisfare alle condizioni medesime ». « In ultima analisi — proseguiva il ministro Gui — pertanto il Governo è venuto nella determinazione di non opporsi all'approvazione di un'inchiesta, perchè la maggioranza ha messo a disposizione per l'esecuzione il testo di una proposta articolata in modo da salva-

24 Marzo 1969

guadare le due esigenze fondamentali prima ricordate ».

Vorremmo chiedere a lei, onorevole Ministro: c'è stato effettivamente un sostanziale cambiamento di posizioni da parte del Governo oppure il medesimo, pur proponendo attraverso la sua maggioranza un'inchiesta parlamentare, elude, come a noi sembra, gli obiettivi per un'inchiesta parlamentare effettiva? Noi liberali - e i colleghi della Camera lo hanno già evidenziato - siamo fermamente convinti che sostanzialmente il Governo non ha cambiato la sua posizione, perchè lo strumento legislativo al nostro esame proposto dalla maggioranza è volto soprattutto, secondo noi, ad eludere la sostanza politica del problema dell'ex SIFAR. anzi, per meglio dire, è volto principalmente ad impedire che proprio la sostanza politica del problema venga messa in definitiva evidenza e sottoposta alle procedure che un'autentica Commissione di inchiesta avrebbe potuto effettuare. Ciò malgrado che il testo del disegno di legge Zanibelli abbia subito alla Camera, anche in virtù delle sollecitazioni dei colleghi liberali, talune modifiche che in un certo senso hanno eliminato alcune objettive storture.

Qual è la sostanza politica del problema dell'ex SIFAR? Secondo noi è soprattutto quella delle eventuali responsabilità politiche dei Ministri della difesa del periodo in cui si sono verificati gli inconvenienti che stanno alla base del caso SIFAR. Finora il Governo ha consentito solo che si accertassero le responsabilità nell'ambito militare; a questo sono servite le inchieste amministrative con le quali ovviamente non si è potuto indagare sulle eventuali responsabilità dei Ministri. A noi liberali non è che non interessi l'accertamento delle responsabilità di coloro che, nell'ambito militare, sono andati per qualunque motivo al di là dei loro doveri e poteri; ci interessa, e come, tale accertamento! Ma esso è stato già fatto o sarà fatto in via amministrativa, è stato già fatto o è in svolgimento in via giudiziaria, per cui quello che attualmente e soprattutto ci interessa e che ormai da circa tre anni andiamo chiedendo è l'accertamento delle eventuali responsabilità politiche.

Non vogliamo conoscere segreti militari o concernenti la sicurezza dello Stato, nè ci interessano pettegolezzi a carico di determinate persone. Quello che invece vogliamo e dobbiamo sapere riguarda le responsabilità politiche, in ordine alle strutture, alle funzioni ed alla sostanza della vicenda, di coloro che avevano la direzione e la responsabilità politica del servizio in questione nel periodo in cui sono avvenuti i fatti. La nostra mozione, presentata alla Camera per impegnare il Governo ad affidare alla Commissione difesa una particolare indagine che, senza pregiudizio delle finalità e dell'efficienza dei servizi di sicurezza, compisse sulle vicende dell'ex SIFAR in forma incisiva il sindacato politico, che è specifico del Parlamento, tendeva principalmente a questo scopo. Essa infatti al punto b) impegnava il Governo a « fornire alla Commissione, che potrà ascoltare a chiarimento o per integrazione e complemento di date e di informazioni i componenti dei Governi succedutisi dal 1960, gli elementi necessari per valutare l'azione svolta dai Governi, e in particolare dai Presidenti del Consiglio e dai Ministri della difesa succedutisi dal 1960 in adempimento delle loro responsabilità costituzionali di indirizzo e di controllo anche sull'attività dei servizi di sicurezza, nonchè a consentire ai presidenti delle commissioni amministrative, ai funzionari civili e militari che dagli atti risultino essere stati incaricati dello svolgimento di indagini particolari, di riferire alla Commissione le risultanze degli atti ad essi rimessi ».

Questo era lo scopo cui tendeva la nostra mozione. Ebbene, in merito a tali responsabilità politiche questo strumento « legislativo » creato dalla maggioranza e di cui ci stiamo occupando è idoneo a portare alla luce la verità? La risposta, onorevoli colleghi, da parte nostra non può essere che negativa. E il disegno di legge Zanibelli nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera non ci farà mai conoscere a tale proposito la verità.

Invero, che cosa prevede in definitiva la proposta della maggioranza? Un'inchiesta parlamentare con funzioni piuttosto limitate, la quale per ciò stesso si risolverebbe in

24 Marzo 1969

sostanza in un'inchiesta di natura meramente tecnico-amministrativa, e per convincersene basta leggere l'articolo 1 della proposta stessa alle lettere a) e b).

Cosa dice la lettera a) di questo disegno di legge? Dice: « accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964 ». La lettera b) dice: « esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza ».

Se tali disposizioni dovessero essere avallate anche dal Senato noi avremmo una commissione di inchiesta vincolata alle indicazioni contenute nella relazione, se non anche — si badi bene — come è stato detto da qualcuno, negli allegati alla relazione dell'inchiesta amministrativa del generale Lombardi per accertare quale sia stato il comportamento dei responsabili nell'ambito militare.

Avremmo cioè una Commissione parlamentare il cui compito sarà quello di verificare la relazione Lombardi. Resterebbe perciò secondo noi deliberatamente e completamente esclusa ogni possibilità per la Commissione stessa di effettuare un'indagine sulle responsabilità politiche delle deviazioni accertate. Così, dopo anni di incertezze, si potrebbe perfino dire che la montagna, e cioè il Governo per mezzo della sua maggioranza, ha partorito il classico topolino.

È questa dunque, onorevoli colleghi, l'inchiesta parlamentare sull'ex SIFAR che il Governo si appresta a varare dopo anni di attesa: una inchiesta svolta da una Commissione che inquisirà molto poco, secondo noi, che non potrà colpire i veri responsabili dei fatti lamentati, se responsabili ci dovessero essere? E a questo proposito, onorevole Ministro, perfino la parola re-

sponsabilità è stata bandita dal testo legislativo, quasi a fugare anche il più lontano dubbio circa la possibilità di controllare l'operato di elementi della classe politica.

A questo punto appaiono chiari e trasparenti i veri motivi per cui ora il Governo ha acconsentito ad un'inchiesta parlamentare, perchè questa inchiesta, che esso è riuscito a imporre tramite i parlamentari della maggioranza, è solo formalmente un'inchiesta parlamentare di natura ispettivo-politica, mentre sostanzialmente non è altro, come si è detto, che una nuova indagine, ben delimitata nel tempo, di natura tecnico-amministrativa, la quale invece di essere affidata ad un nuovo generale viene affidata ad alcuni membri del Parlamento.

Quanto ossequiosa al volere del Governo fosse la proposta Zanibelli e quindi quanto esatte siano le osservazioni appena fatte lo dimostra anche un'altra cosa: l'esistenza nel testo originario presentato alla Camera di una norma, per fortuna eliminata adesso, che consentiva la presenza, per noi alquanto strana in una Commissione parlamentare di inchiesta che svolge indagini sull'operato del Potere esecutivo, di un rappresentante del Governo, non si sa bene se nella veste di passacarte, diciamo, oppure in quella di difensore delegato di eventuali responsabilità intangibili.

Ma non sono solo queste le stranezze della proposta Zanibelli; ve ne sono altre gravi che, a nostro avviso, ledono il principio e la funzionalità del Parlamento. Guardiamo ad esempio la norma contenuta nell'articolo 5 della proposta in esame: « Spetta al Presidente della Commissione garantire l'osservanza del divieto previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale ». Si tratta, come tutti sanno, del divieto di esame determinato dal segreto di ufficio politico o militare.

Come si vede, si dà al presidente della Commissione, con questo articolo, un potere autonomo che è contrario a tutte le norme regolamentari, alla tradizione del Parlamento italiano, che è retto dalla regola della maggioranza. La Commissione affari costituzionali della Camera ebbe a pronunciarsi nel senso che la norma dell'articolo

24 Marzo 1969

in questione fosse incostituzionale perchè limitativa dei poteri e dei diritti che spettano alla Commissione d'inchiesta nel suo complesso ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Noi liberali abbiamo proposto alla Camera e riproporremo al Senato un emendamento soppressivo di tale articolo perchè l'esistenza di esso comporta questa alternativa: o attribuire al presidente più poteri di quanti non ne abbia la Commissione nel suo complesso, e quindi vulnerare la collegialità dell'organo, oppure ripetere o sottolineare un elemento delle facoltà che già competono, ai sensi dell'articolo 437 del codice di procedura penale, al presidente come interprete della volontà collegiale della Commissione.

Ma la lesione forse maggiore della dignità e del prestigio del Parlamento la si trova nell'articolo 8 della proposta Zanibelli ed esattamente al terzo comma il quale dispone che: « Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la Commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla Commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva ».

Ora, ai sensi di questa disposizione la Commissione non compie l'atto che dovrebbe compiere, e cioè il deposito della sua relazione alle Camere, bensì deve prima inviare la relazione al Presidente del Consiglio il quale deve leggerla per far poi pervenire le proposte, le osservazioni che la relazione deve esaminare prima di formulare le conclusioni definitive. Ma davvero, onorevoli senatori, per un problema estremamente serio come quello di cui ci stiamo occupando, si vuole introdurre la nuova figura dello scambio di osservazioni tra la Commissione d'inchiesta e il Presidente del Consiglio, con la conseguenza che poi i membri della Commissione appartenenti alla maggioranza apportino alla fine e per forza di cose le debite correzioni seguendo i suggerimenti che il Presidente del Consiglio potrebbe avere indicato?

Il rapporto che si vuole istituire tra Commissione di inchiesta e Governo, secondo noi, snatura e svilisce l'autonomia parlamentare, subordina il Parlamento nell'esercizio della più delicata delle sue funzioni, quella dell'esercizio del potere ispettivo-politico, alla effettiva volontà del Governo, investe il rapporto logico che in una indagine parlamentare esiste tra la Commissione preposta alla indagine stessa ed il Governo.

Alla Camera da parte del relatore ufficiale onorevole De Meo, nella seduta del 5 marzo 1969, si è detto che l'articolo 8 della proposta Zanibelli non viola alcuna normativa costituzionale, bensì tiene conto del fatto che un Presidente del Consiglio è obbligato a far conoscere le sue osservazioni, poichè fino a quando non saranno modificate le norme sulla tutela del segreto di Stato, egli è l'unico responsabile ed il garante di questa tutela per la sicurezza dello Stato e del Paese.

Qui mi si consenta di rilevare il fatto che nello stesso progetto di legge Zanibelli è giustamente tutelato il segreto di Stato nelle sue varie forme previste dalle norme attualmente in vigore. Perchè allora si insiste nel voler introdurre un ulteriore intervento del Presidente del Consiglio? Si potrebbe obiettare che tale intervento si rende indispensabile per vedere se nella relazione globalmente considerata sia stato comunque compromesso il segreto di Stato, ma l'obiezione a mio modo di vedere non è consistente perchè non tiene conto del fatto che esiste il diritto di poter presentare relazioni di minoranza, per cui ciò che il Presidente del Consiglio suggerirebbe di cancellare dalla relazione potrebbe risultare da altre parti.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, i liberali non possono accettare la legge di inchiesta parlamentare proposta dai colleghi della maggioranza nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera soprattutto perchè essa viene meno allo scopo principale che l'inchiesta dovrebbe perseguire: cioè l'accertamento dell'esistenza o meno di responsabilità politiche. È l'opinione pubblica che esige di sapere se ci sono Ministri responsabili e, in caso affermativo, quali sono.

Con la mozione liberale avevamo proposto una forma di indagine seria e cauta nello stesso tempo che tutelasse taluni inte-

24 Marzo 1969

ressi fondamentali dello Stato senza pregiudicare l'accertamento delle eventuali responsabilità. Questa nostra mozione, badate bene, onorevoli colleghi, a giudizio di non pochi colleghi di altre parti politiche e di autorevoli esperti era stata riconosciuta corretta, responsabile ed efficace, a differenza di altre proposte che avevano ed hanno lo scopo di intaccare le strutture fondamentali dello Stato.

La maggioranza e il Governo non hanno ritenuto doveroso accettarla e ad essa hanno preferito questa inchiesta, questa debole inchiesta che non consentirà di appurare tutta la verità e di mettere la parola fine a questo poco decoroso capitolo della storia del nostro Paese, risolvendo i punti interrogativi troppo a lungo rimasti in sospeso e restituendo dignità e rispetto alle Forze armate.

Per questo e per le altre ragioni che ho esposto, noi liberali, a meno che il disegno di legge Zanibelli non venga modificato nel senso da noi auspicato, voteremo contro il medesimo perchè esso mira in sostanza non tanto a fare piena luce sugli avvenimenti in questione quanto a sviare secondo noi le indagini dal loro vero obiettivo: cioè lo accertamento delle eventuali responsabilità politiche, accertamento, onorevoli colleghi, che non avrebbe più permesso a certi partiti e organi di stampa di continuare a condurre una campagna denigratoria nei confronti delle gloriose tradizioni e del prestigio delle Forze armate italiane, dell'Arma dei carabinieri e quindi degli stessi servizi di sicurezza. (Applausi dal centro-destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tanucci Nannini. Ne ha facoltà.

TANUCCI NANNINI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la strabiliante conversione del partito di maggioranza relativa sull'inchiesta del SIFAR non ci ha sorpresi, anche se ricordiamo che l'anno scorso l'onorevole Moro, Presidente di un Governo di centro-sinistra non diverso nella sua formazione politica

da quello attuale, pose la fiducia affinchè non fosse approvato il disegno di legge che oggi stiamo esaminando.

Le sinistre hanno ottenuto quello che allora chiesero e che oggi pretendono, anche se con minore precisazione. Difatti, nel primo mese di questa legislatura, le sinistre hanno presentato ben quattro disegni di legge sull'argomento, necessari per loro a richiamare la Democrazia cristiana a tener fede agli accordi presi sull'argomento con l'attuale Governo.

Il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere è ovviamente contrario a questa inchiesta, non perchè sia contrario alle inchieste parlamentari, ma perchè questa tende esclusivamente a squarciare i già troppo trasparenti veli sui segreti militari ed anche perchè questa inchiesta, che voi oggi affermate necessaria e indispensabile per conoscere tutti i fatti e stabilirne le più chiare verità, esclude l'esame di alcuni documenti su presunti, dico presunti, rapporti finanziari tra il SIFAR e alcune personalità della maggioranza. Se questa inchiesta era effettivamente necessaria come oggi affermate o forse vi sforzate di affermarlo — doveva essere più ampia e doveva, a maggior ragione, essere politica. Limitandola, come avete fatto, al solo settore militare, significa voler fare un processo alle Forze armate, ed è troppo facile far ricadere le responsabilità — se vi saranno — soltanto sui militari escludendo a priori i politici.

Non v'è dubbio che le responsabilità delle deviazioni — se effettivamente, ripeto, vi furono — non possono ricadere soltanto sugli esecutori materiali; tutti sappiamo bene che il SIFAR non era (come non è attualmente il SID) autonomo nè indipendente e non poteva agire altro che su direttive che gli venivano date con una certa precisione. Tutti sappiamo inoltre che il SIFAR come il SID dipendono direttamente dal capo di stato maggiore della difesa, che a sua volta dipende dal Ministro della difesa. L'onorevole Gui, con apprezzabile generosità ma, più di questa, con bontà, ha ripetuto più volte, in questi giorni, che le Forze armate sono fuori discussione.

24 Marzo 1969

Forse per lui sarà così, ma purtroppo sotto inchiesta ci sono soltanto le Forze armate. Quello che più conta in questa delicatissima situazione non sono i nostri personali apprezzamenti, ma è l'opinione sbagliata che la Nazione può farsi sapendo che le sue Forze armate sono incriminate. Bisogna poi tenere in gran conto il naturale risentimento — che io, da vecchio soldato, giustifico in parte — e la conseguente sfiducia che vi sono ora nelle Forze armate che si sentono quasi all'indice di alcuni gruppi politici e delle quali troppo spesso e per futili pretesti si tende ad incrinare il prestigio.

Concludo augurandomi che la Commissione constati quanto siano delicati, difficili e ingrati i compiti del servizio informazioni e possa rassicurare l'opinione pubblica che le deviazioni — se vi furono — non erano nè potevano essere a danno della Nazione. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colleoni. Ne ha facoltà.

COLLEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso per l'ora tarda in cui devo prendere la parola, ma sarò sufficientemente breve per consentire di portare avanti i nostri lavori in modo conveniente con gli impegni che abbiamo questa settimana.

Il nostro relatore, senatore Rosa, ha illustrato chiaramente i motivi e gli scopi dell'inchiesta parlamentare, così da rendere, a mio giudizio, superflua ogni illustrazione approfondita del contenuto della legge al nostro esame, legge che, come sappiamo, è di iniziativa dei partiti componenti la maggioranza parlamentare.

Non desidero addentrarmi nelle sottili disquisizioni giuridico-costituzionali; ne lascio l'onere e l'onore ai colleghi così ferrati nella dottrina e più di me preparati in materia di diritto. Toccherà a loro discutere ed approfondire, come hanno già cominciato a fare questa sera i colleghi Nencioni e Pelizzo, gli aspetti che riguardano l'articolo 82 della Costituzione e quelli concernenti gli articoli del codice di procedura penale

richiamati nel disegno di legge al nostro esame.

Per parte mia concordo con il relatore sulla perfetta aderenza del provvedimento alla nostra Costituzione e credo che siano da escludere possibili conflitti tra il Potere esecutivo e quello legislativo. Indubbiamente il problema non è soltanto di diritto, bensì politico e ciò appare evidente attraverso la conoscenza che ormai abbiamo dei fatti e della larga risonanza che gli stessi hanno avuto nella stampa e nella pubblica opinione. È ovvio che i fatti, coinvolgendo l'interesse pubblico in un aspetto particolarmente delicato quale quello della sicurezza nazionale, debbono trovare al loro accertamento dei limiti rigorosamente valutati per non sconfinare in indagini non afferenti agli eventi del giugno-luglio 1964 e che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla efficienza dei nostri servizi di sicurezza, ma soprattutto sul morale degli uomini agli stessi preposti, i quali certamente nel loro difficile compito non hanno demeritato. Anzi dobbiamo essere loro grati e basterà ricordare le ultime imprese del controspionaggio: la scoperta della rete spionistica a Roma che aveva ramificazioni al Ministero degli esteri e collegamenti con una ambasciata; l'arresto della spia ungherese che operava a Firenze e infine il gruppo di Torino con diramazioni in Francia ed in Spagna con a capo un noto campione di paracadutismo, il Rinaldi. Ho richiamato questi successi perchè è evidente che i risultati conseguiti sono il frutto dell'opera dei servizi di sicurezza che operano nel segreto e che non possono certo portare in piazza i loro metodi e le loro azioni; il risultato sarebbe facilmente intuibile: la fine della loro efficienza nei compiti di istituto che lo Stato si attende, si aspetta da questi servizi.

Quindi è importante e vitale per il Paese e per le sue istituzioni democratiche che venga tutelato il segreto di quegli apparati che abbiamo voluto proprio per garantire la nostra indipendenza e la nostra libertà. Se non vogliamo attribuire ai compiti di libertà e di democrazia un contenuto ed un significato puramente formali il rispetto del segreto di ufficio è dovere dei cittadini ed in 111a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

particolare di coloro che sono preposti come funzionari a servizi delicatissimi che per la sicurezza del Paese non possono essere violati senza grave danno, forse irreparabile per il bene della Nazione.

Vorrei richiamare, per far comprendere la necessità di limiti all'inchiesta parlamentare e le esigenze del segreto previste all'articolo 6 del disegno di legge, quelle che a mio giudizio sono le caratteristiche dei moderni servizi di sicurezza.

Dopo la seconda guerra mondiale, e frutto delle scoperte scientifiche e della ricerca tecnologica sempre più perfezionata che mette a disposizione mezzi di sbalorditive possibilità, negli armamenti è avvenuta una vera e propria rivoluzione. Di fronte alla minaccia di armi che possono distruggere tutta l'umanità, e tra queste forse quella atomica non è la più terribile, di fronte alla prospettiva di quello che è stato chiamato un suicidio cosmico, i Governi dei vari Paesi hanno avuto paura (almeno quei Governi che conoscono la terribile potenza distruggitrice dei nuovi mezzi di guerra) ed hanno conseguentemente cercato nuovi metodi per raggiungere i loro scopi: tra questi i mezzi principi sono lo spionaggio all'estero e i servizi di sicurezza all'interno; e che si manifestano con la guerra fredda, quella psicologica, quella ideologica, quella sovversiva e dei nervi e potremmo aggiungere altri nomi, ultimo quello della contestazione dei sistemi di vita sociale, economica e politica. Alcuni scandali come quello Profumo in Inghilterra od altri dello stesso tipo nella Germania federale che hanno coinvolto uomini politici sono stati provocati dai servizi di spionaggio.

La bomba atomica e le scoperte scientifiche hanno aperto una nuova epoca: quella della guerra scientifica; lo spionaggio in vista di questo tipo di guerra è diventato scientifico-tecnico in modo del tutto naturale e non può trascurare l'aspetto politico dei fatti internazionali. Si fa ricorso a mezzi formidabili in denaro e uomini: la CIA americana dispone, per quello che si sa, di 2 miliardi e mezzo di dollari all'anno e di 60 mila agenti. Da un certo punto di vista la guerra di sovvertimento può avere per

un Paese che la perde conseguenze più gravi di quelle di un disastro su un campo di battaglia e può essere più distruttiva delle stesse armi che si impiegherebbero in un moderno conflitto. Nel 1620 bisognò che i boemi perdessero la battaglia della Montagna Bianca nella guerra dei trent'anni per porre fine una prima volta alla loro indipendenza nazionale.

Ma nel 1948 bastò una specie di crisi ministeriale all'italiana o alla francese provocata da una minoranza spregiudicata e intelligente che sapeva quello che voleva e accettata, o subita, da una massa che non avvertiva certamente dove si andava. E quando la Cecoslovacchia nella primavera del 1968, la famosa primavera di Praga, tentò il proprio riscatto nazionale, per un'ansia di libertà nei confronti di una sudditanza fattasi ormai insopportabile all'interno e nei confronti dell'esterno, era ormai troppo tardi! Venne il 21 agosto con le conseguenze che tutti conosciamo e il mondo fu scosso dal rogo di Jan Palach.

Nel febbraio del 1948 tutto fu compiuto in un giorno, con un colpo solo e con il prezzo in quel momento di un solo morto, di un ministro, Jan Masaryk, che si dice si suicidò!

Certo il risultato non è sempre così facile da ottenersi e così rapido come nella primavera del 1968 a Praga. Spesse volte i risultati non si ottengono così a buon mercato e si ricorre ad altri mezzi: rivolte, guerriglie. E certamente anche in questi 25 anni di pace dopo la seconda guerra mondiale ci si è battuti, sia pure in altra maniera, e il perno di questa lotta sono stati i servizi di sicurezza e di spionaggio, i mezzi politici di penetrazione, la menzogna e tutto quanto contribuisce a minare nello spirito l'avversario.

Più un Paese è debole e migliori debbono essere i suoi organi di sicurezza e di spionaggio. È una legge biologica per la sopravvivenza. È per questa ragione che i pipistrelli che hanno una vista debole dispongono quasi da un *radar* nelle orecchie e i pesci che vivono nelle profondità abissali, dove non arriva la luce del sole, hanno degli occhi posti al termine di lunghe antenne!

24 Marzo 1969

Ecco perchè bisogna difendere il servizio segreto. Tutti coloro che sono preoccupati delle sorti della nostra sicurezza nazionale sanno bene che se ci mettessimo a discutere in piazza, pubblicamente i dossiers del nostro servizio segreto, se ciò dovesse avvenire, per la sua stessa definizione il servizio segreto avrebbe cessato di esistere!

Il nostro servizio segreto ha subìto una forte scossa dopo tutte le vicende di stampa e tutte le critiche delle quali è stato oggetto per quasi tre anni. Bisogna ridargli quelle qualità che costituiscono le condizioni essenziali della sua efficienza e che a mio parere si possono riassumere nella unità di direzione e di indirizzo, nella continuità e nello spirito apolitico, al servizio di nessuno (uomini o partiti), solo al servizio della Nazione.

Entrare dunque nel merito delle sue attività peculiari, quelle di istituto, è pericoloso e non sortirebbe alcun risultato ai fini dell'inchiesta parlamentare che è tanto più efficace quanto più circoscritta ai fatti che hanno sollevato così gravi preoccupazioni. Con sintesi espressiva Churchill riassumeva l'essenza dei servizi segreti con questa frase: « Complotti e controcomplotti, scaltrezza e tradimento, doppio gioco e triplo gioco, l'oro e l'acciaio, la bomba e il pugnale e il plotone di esecuzione e tutto ciò per tessere delle trame; incredibile, ma vero! Gli ufficiali di grado elevato dei servizi segreti si dilettano a tuffarsi in queste acque profonde, sotterranee con una fredda e silenziosa passione ».

Questi servizi tendono ad esorbitare dal loro compito quasi inconsciamente e a lasciarsi trascinare nel gioco politico in modo quasi inavvertito. Sono prolifici per loro natura! Basti pensare alle rivalità che nascono tra i servizi di uno stesso Stato quando si moltiplicano. In Francia lo SDECE (servizio informazioni strategiche su altri Paesi) che è direttamente alle dipendenze del Primo Ministro e il DST (servizio per la sicurezza interna del territorio) che dipende da altro Ministero sono fra loro talvolta in contrasto.

I servizi di informazione americani (la CIA per lo spionaggio all'estero, l'FBI per il controspionaggio nel territorio nazionale, la NSA che agisce da vera e propria tavola di ascolto, attraverso i satelliti spia, e ha il compito di decifrazione di tutti i messaggi) sono spesse volte in lotta tra di loro.

Inoltre ci sono tutti i servizi informazione del Pentagono per le varie armi.

In Germania i servizi sono almeno 5 o 6 e nell'autunno scorso abbiamo capito quante difficoltà attraversano: non fosse altro per un susseguirsi di... suicidi a catena.

Il segreto su quanto necessario deve essere osservato e mantenuto rigorosamente; non si può pregiudicare l'interesse di un servizio così importante. Ma non si possono coprire con il segreto atti o fatti che fossero stati in contrasto con la stessa essenza della nostra Costituzione, così permeata di spirito democratico e di libertà in difesa dei cittadini e delle loro istituzioni; basata sulla sovranità popolare che si esprime nel Parlamento, Allora trincerarsi dietro il segreto d'ufficio diventa non solo assurdo, ma pericoloso; perchè lascerebbe in essere dei germi che potrebbero svilupparsi, magari rinvigoriti, nel futuro della nostra vita democratica.

Se la politicizzazione del servizio è avvenuta al di fuori e tenendo all'oscuro i responsabili politici; se la predisposizione di piani e di iniziative è stata fatta realmente e senza conoscenza dei responsabili ministeriali; vale a dire se si presero decisioni autonome in materia così delicata, tenendo superiori e Ministri all'oscuro di tutto, in materia riguardante la vita democratica del Paese e la soluzione della crisi ministeriale del giugno 1964, allora il potere politico di controllo deve intervenire. Questo è il punto focale sul quale l'inchiesta deve svolgersi, in un ambito ben circoscritto di tempo e per un fatto definito. Quei fatti che la stampa a rotocalco e no ha reso abbondantemente noti.

Non possiamo invocare il segreto su tutto! E lamentare che la stampa libera abbia pubblicato così ampie notizie sul SIFAR significa misconoscere la sua funzione di costume in difesa dei princìpi di libertà e democrazia. Se la stampa serve la verità e non lo scandalismo non ne può venire che un

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

bene e non può che rendere un utile servizio alla società democratica.

Non mi attarderò sulle inchieste predisposte in sede ministeriale: da quella Beolchini al rapporto Manes, a quello Lombardi. Vorrei ricordare che si è provveduto: tre colonnelli e cinque tenenti colonnelli sono stati puniti o trasferiti in conseguenza degli accertamenti svolti dalla Commissione Beolchini. Dalle conclusioni della stessa relazione dove si afferma che: « È sconveniente che un organo dell'apparato militare sia stato portato fuori dalle necessità inerenti alla sicurezza nazionale a occuparsi di vicende private che appaiono ripugnanti al sentimento dell'onore che deve costituire il sostegno indefettibile dell'organizzazione militare in tutti i suoi elementi » si evince una salutare reazione alle deviazioni che si sono verificate nei confronti dei compiti attribuiti ai servizi di sicurezza. Ed è bene che sia avvenuto all'interno delle nostre Forze armate perchè è una dimostrazione - ma bisogno non ce ne era - della loro fedeltà alla Costituzione e di un'autodisciplina!

È quanto ci auguriamo: per la loro serenità e per l'altissima funzione che le stesse adempiono in difesa della Nazione! (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevole Presidente, sollecito la risposta del Governo alla interrogazione n. 669, da me presentata assieme ai colleghi Li Vigni e Masciale, rivolta ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale e che concerne la convocazione di otto lavoratori della ditta FATME di Roma presso il Commissariato di pubblica sicurezza del quartiere Tuscolano per sentirsi contestare l'imputazione del reato di blocco stradale in relazione ad una ver-

tenza sindacale conclusasi, dopo che lo stesso sottosegretario Toros aveva assicurato che non ci sarebbero stati strascichi.

Sollecito la risposta del Governo anche all'interrogazione n. 662, da me presentata insieme ai colleghi Tomassini, Filippa ed altri, relativa all'azienda ICAPPA, in provincia di Latina.

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Di Prisco che la Presidenza trasmetterà la sua richiesta ai Ministri competenti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ATTAGUILE, Segretario:

FERMARIELLO, TEDESCO Giglia, SALA-TI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Gli interpellanti chiedono al Governo di informare rapidamente ed esaurientemente il Parlamento sulla situazione che si è determinata alla Rai-TV e sull'atteggiamento che intende adottare in merito, tenendo conto delle vicende, anche clamorose, che hanno contraddistinto negli ultimi tempi la vita interna dell'Ente radiotelevisivo e della sua direzione e che accreditano le voci più disparate su intollerabili sistemi di intervento del Potere esecutivo.

Una chiara e corretta presa di posizione del Governo ed una assunzione di responsabilità del Parlamento appaiono indispensabili, anche in considerazione della protesta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

dell'opinione pubblica e dei lavoratori del settore che vedono ancora una volta elusa l'esigenza di una effettiva democratizzazione dell'Ente radiotelevisivo, quale può e deve essere perseguita attraverso una riforma non più differibile. (interp. - 123)

CHIAROMONTE, BERTOLI, PIRASTU, BENEDETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere se rispondono al vero le notizie, comunicate qualche giorno fa al Consiglio comunale di Torino, circa le prospettive di incremento di occupazione alla FIAT con manodopera proveniente dalle regioni meridionali.

Gli interpellanti:

intendono conoscere se tale iniziativa della FIAT sia stata concordata con il Governo attraverso il metodo di quella « contrattazione programmata » di cui molto si parlò prima delle elezioni politiche del 1968, e, in ogni caso, se essa risponde a qualche criterio di incremento della produzione e dell'occupazione industriale stabilito dagli organi che dovrebbero presiedere alla programmazione dello sviluppo economico del nostro Paese;

chiedono, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica comunichino al Parlamento il parere del Governo in merito alle prospettive per l'economia e la società meridionale nonchè per la stessa città di Torino e per il Piemonte, ove l'iniziativa della FIAT risultasse vera e ove avesse già ricevuto o ricevesse l'assenso, anche tacito, delle autorità governative;

chiedono, infine, di conoscere quale sia lo stato attuale di realizzazione del programma di sviluppo economico 1966-70 per quanto attiene ai livelli di occupazione extragricola, e in particolare industriale, nel Mezzogiorno e nel resto del Paese. (interp. -124)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ATTAGUILE, Segretario:

TERRACINI, BUFALINI, PERNA, FABIA-NI, GIANQUINTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie diffuse circa il proposito del Governo di rinviare le elezioni amministrative e quelle regionali, che per legge sono ad esse congiunte, oltre il prossimo novembre 1969. (int. or. - 661)

TOMASSINI, DI PRISCO, FILIPPA, NAL-DINI, MASCIALE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per sapere quali iniziative e quali provvedimenti il Governo ha preso o ha intenzione di prendere in relazione alla gravissima situazione determinatasi nell'azienda ICAPPA, in località Caffarelli, al chilometro 23,500 della via Nettunense, presso Aprilia, in provincia di Latina, che i proprietari intendono chiudere da un giorno all'altro dopo avere per anni, da un lato, sfruttato all'inverosimile gli operai e, dall'altro, usufruito largamente delle sovvenzioni e facilitazioni elargite dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interroganti informano i Ministri interrogati che gli operai dell'azienda, per opporsi alle manovre del padrone, hanno occupato la fabbrica da più di un mese sopportando enormi sacrifici e, fra l'altro, sono da 30 giorni senza stipendio, vivendo pertanto, con le loro famiglie, in grave indigenza.

In relazione a ciò gli interroganti chiedono in particolare quali provvedimenti il Governo intenda prendere nei confronti dei proprietari dell'azienda che, evidentemente, hanno amministrato i soldi di tutti in modo tale da porre sul lastrico un centinaio di operai e le loro famiglie. (int. or. - 662) Assemblea - Resoconto stenografico

24 Marzo 1969

ANDERLINI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se non intenda fornire al Senato più ampie spiegazioni e motivazioni, anche nel quadro generale della nostra politica europea e monetaria al livello mondiale, circa le decisioni, prese recentemente, relative alla facoltà data al Governatore della Banca d'Italia per una manovra dei tassi tra lo 0,5 per cento e l'1,5 per cento e all'ordine impartito alle banche di rientrare, entro giugno 1969, nei loro crediti all'estero valutati a 500 miliardi di lire. (int. or. - 663)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANTO-NICELLI, ANDERLINI, GATTO Simone. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere quali conseguenze intenda trarre dalle dimissioni dell'onorevole Sullo da Ministro della pubblica istruzione, dimissioni le quali, a parte le motivazioni addotte, appaiono sintomo di grave disagio allo interno della maggioranza in ordine alla riforma scolastica, uno dei temi, cioè, più qualificanti del programma governativo. (int. or. - 664)

SEMA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali. — Per sapere se sono a conoscenza che, nonostante il tragico declino delle attività industriali della città di Trieste e le manifestazioni di protesta generale ed unitaria contro la situazione esistente nel capoluogo della regione, altre commesse di costruzioni navali sono state, anche recentemente, respinte per il cantiere « San Marco ».

È risaputo che già lo scorso anno imponenti offerte di lavoro sono state respinte solo per salvare la faccia a quelle forze politiche ed a quelle persone che vogliono distrutto il patrimonio cantieristico triestino, ma il colmo viene raggiunto in questo momento in cui centinaia di operai sono in attesa di lavoro e tutta la città si batte per assicurare al cantiere la continuità nelle costruzioni navali.

In questa situazione, dai dirigenti di un grande cantiere jugoslavo viene offerta al « San Marco » l'occasione di costruire navi, ma tale offerta non viene accolta, e pertanto si chiede se i Ministri interrogati non ritengano doveroso intervenire per dare lavoro a Trieste. (int. or. - 665)

SEMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. - Per sapere quale criterio hanno seguito i rappresentanti del nostro Paese negli organismi della CEE nell'aderire a disposizioni gravemente lesive degli interessi di Trieste riguardo ai « punti franchi » e se non ritengano che questo rappresenti un altro durissimo colpo all'economia della città, già danneggiata dalla concorrenza straniera e particolarmente germanica, e sia in contrasto con l'impegno, assunto dal Governo davanti alla 7ª Commissione permanente del Senato, di sollecitare una revisione della condizione fatta alla citta nella Comunità, allo scopo di risollevarne le sorti in una fase di tracollo di tutte le sue più importanti attività, (int. or. - 666)

PIERACCINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la costruzione dell'Autostrada del Sole ha distratto quasi del tutto il traffico automobilistico dalla strada statale Cassia, danneggiando così gravemente lo sviluppo turistico della bassa Toscana e del Viterbese;

se gli risulti che, in previsione di tale evenienza, le popolazioni locali avevano richiesto la vitalizzazione della predetta strada statale, sia attraverso il suo ampliamento, sia attraverso la costruzione di idonei raccordi con l'Autostrada;

se non ritenga conforme ai criteri di un equilibrato sviluppo, nel rispetto delle esigenze alle quali ha soddisfatto e continua a soddisfare l'Autostrada del Sole, la realizzazione delle opere indicate per restituire la necessaria attrattiva turistica a quelle zone commerciali, attualmente in gravi difficoltà;

se, pertanto, non ritenga di provvedere con la massima urgenza a portare allo stadio esecutivo il progetto di sistemazione della strada statale Cassia, nel tratto fra Roma 111a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1969

e Siena, da tempo all'esame dell'ANAS. (int. or. - 667)

NENCIONI, FRANZA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Con riferimento alle comunicazioni del Governo relative alle dimissioni del Ministro della pubblica istruzione, alla nomina del ministro Ferrari Aggradi ed alla conseguente collocazione del ministro Mazza al Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni, gli interroganti chiedono di conoscere quali ragioni politiche di fondo e quali recenti dissensi nel delicato settore del governo della scuola hanno determinato, come concausa, le dimissioni del ministro Sullo. (int. or. - 668)

DI PRISCO, LI VIGNI, MASCIALE. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere da chi sia stata promossa l'iniziativa della convocazione di otto lavoratori della ditta FATME di Roma presso il Commissariato di pubblica sicurezza del quartiere Tuscolano per sentirsi contestare l'imputazione di blocco stradale in occasione della lunga lotta sindacale che ha impegnato l'intera maestranza della ditta.

Per conoscere, altresì, se non ritengano tale iniziativa del Commissariato di pubblica sicurezza una subdola azione contrastante con le stesse affermazioni espresse dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, a conclusione della vertenza, aveva esternato la convinzione che non avrebbe dovuto esserci nessuno strascico dei fatti collegati all'agitazione in parola. (int. or. - 669)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ARGIROFFI, OSSICINI, BUFALINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il Museo del Risorgimento, che ha sede in Roma (Vittoriano), è ormai da decenni inspiegabilmente chiuso, anche se dotato di

tutte le attrezzature occorrenti al suo normale funzionamento e di una cospicua dotazione finanziaria annua che è quasi sempre inutilizzata o spesa in misura trascurabile per acquisti di materiale storico di scarso rilievo (è recente l'acquisto di un'asta che, secondo il venditore, avrebbe fatto da sostegno a una non più esistente bandiera garibaldina...!).

Risulta agli interroganti che i funzionari preposti alla direzione del Museo, benchè ripetutamente sollecitati ad aprire al pubblico le sale con i documenti e gli oggetti storici contenuti, hanno solo promesso di organizzare una limitata esposizione di cimeli relativi alla prima guerra mondiale, concessione che appare dettata più dalla volontà di soddisfare facili sentimenti di retorica patriottarda che da reali esigenze di documentazione e ricostruzione storica.

Poichè è assurdo che tale importante istituzione venga sottratta alla sua funzione. che non è di deposito di materiale, ma di centro vitale e stimolante di interessi culturali e scientifici, non solo per gli specialisti della materia, ma per gli studenti universitari e medi i quali soprattutto dovrebbero usufruirne, e poichè il detto Museo ha bisogno solo di un normale riordinamento (che, tra l'altro, agevolerebbe la migliore conservazione del materiale documentario ivi custodito), gli interroganti chiedono al Ministro se ha intenzione di intervenire immediatamente sottraendo, ove occorra, la decisione della riapertura ai funzionari dirigenti preposti. (int. scr. - 1499)

GATTO Simone. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. — Per conoscere se risulti loro l'insufficiente disponibilità di cemento in atto lamentata nelle provincie di Trapani e di Agrigento, colpite lo scorso anno dal grave evento sismico e perciò abbisognevoli di ingenti opere di ricostruzione.

Tale deficienza dà luogo ad abusi e profitti parassitari da parte di accaparratori e di rappresentanti locali delle industrie cementiere operanti in Sicilia, aggravando con ciò

24 Marzo 1969

la situazione di esteso disagio che affligge le due provincie.

L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, quali interventi le due Amministrazioni dello Stato intendano prendere per rimediare a tale incresciosa situazione. (int. scr. - 1500)

CUCCU. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno. — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per risolvere lo stato di profondo e diffuso malcontento generato fra i braccianti, i coltivatori diretti e gli operai del comune di Campogalliano (Modena) dal rifiuto di accoglimento, finora opposto dalle competenti autorità della provincia di Modena, in ordine alla domanda di esproprio, presentata dalla locale Cooperativa braccianti fin dal maggio 1965, nei confronti dell'azienda agricola semincolta ed abbandonata, dell'estensione di 53 ettari, di cui è proprietario il signor Dallari Carlo.

Risulta in proposito all'interrogante:

- 1) che la suddetta azienda del signor Dallari Carlo, a prevalente carattere zootecnico, dopo aver ricevuto considerevoli finanziamenti statali per opere di miglioramento, sia in conto contributi per investimento, sia a titolo di mutui di gestione, si troverebbe in stato fallimentare, già dichiarato dal Tribunale di Modena;
- 2) che nella zona ove è situata la suddetta azienda si è costituita, fino dal 1963, una Società cooperativa conduzione terreni, composta da 27 famiglie di coltivatori diretti e da una cooperativa braccianti, Società la quale dispone già di 85 ettari e dei progetti tecnici richiesti per la costituzione di una stalla sociale (denominata « La Prospera »), ma che non ha ancora avuto i finanziamenti statali di legge, nonostante le reiterate richieste agli organi provinciali competenti e le prove indubbie di capacità organizzativa e produttiva che i suddetti organi hanno acquisito o possono acquisire su di essa;
- 3) che l'esproprio della sopracitata azienda del signor Dallari, nella quale esistono diversi stabili seminuovi, consentireb-

be alla cooperativa suddetta di utilizzare buona parte di tali immobili come stalle moderne o ricoveri per attrezzi e scorte, evitando con ciò investimenti ripetitivi anche a carico dello Stato. (int. scr. - 1501)

FILETTI. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero. — Premesse le recenti dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in ordine all'invio sui mercati tedeschi di grosse partite di arance siciliane di qualità inferiore a quella dichiarata ed in ordine alla non competitività qualitativa dei prodotti agrumicoli italiani con quelli di altri Paesi, nonchè alla carenza di un nostro efficiente piano produttivo e commerciale che possa portare l'Italia ai livelli maggiormente avanzati che si riscontrano in senso tecnico ed organizzativo in altri Stati;

ritenuto che le predette dichiarazioni sono di estrema gravità e che pertanto si appalesano indilazionabili ed urgenti provvedimenti severi ed idonei al fine di proteggere l'agrumicoltura siciliana,

- si chiede di conoscere se non ritengano opportuno:
- a) rendere pubblicamente noti i nomi degli esportatori i quali, inviando sui mercati esteri prodotti agrumari difformi dalla qualità dichiarata, ledono con scorretti espedienti il prestigio della produzione siciliana;
- b) esperire accurate indagini circa il comportamento dei funzionari dell'ICE, ai quali è affidato il controllo sulle esportazioni, per acclarare loro eventuali responsabilità nell'espletamento delle mansioni di ufficio all'atto della spedizione di vagoni di merce non conforme alle qualità dichiarate:
- c) adottare, rendendoli di pubblica ragione, idonei provvedimenti sanzionatori contro gli esportatori ed i funzionari dell'ICE che si siano resi eventualmente responsabili dei gravi inconvenienti sopra lamentati;
- d) disporre opportune ed immediate provvidenze al fine di incentivare le operazioni di sperimentazione, organizzazione e propaganda del settore agrumicolo, stanziando somme di gran lunga superiori ai mode-

Assemblea - Resoconto stenografico

24 Marzo 1969

stissimi importi sino ad oggi all'uopo destinati. (int. scr. - 1502)

CELIDONIO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per accertare se vi siano casi in cui, con il contributo dello Stato, sono stati costruiti fabbricati rurali la cui destinazione, a distanza di breve tempo, è stata poi sottratta alle finalità contemplate dalla legge per essere utilizzati spesse volte ad usi di normale abitazione.

In caso affermativo, per sapere se non ritenga doveroso — allo scopo di garantire l'avvento di una società che deve progredire sempre più responsabilmente — adottare provvedimenti idonei al fine di recuperare i contributi a suo tempo erogati e destinare le relative somme al servizio degli autentici interessi dell'agricoltura, che non può e non deve fare da copertura a facili speculazioni a danno della collettività italiana. (int. scr. - 1503)

ROMANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere i motivi dell'enorme ritardo nell'approvazione del piano regolatore del comune di Cava de' Tirreni, deliberato dal Consiglio comunale sin dal 1957 e tuttora in fase di discussione presso il suo Ministero.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti ritenga di dover adottare per la rapida definizione dell'annosa pratica. (int. scr. - 1504)

ROMANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare nell'interesse dei cittadini di Giffoni Sei Casali (Salerno), da qualche anno esposti a frequenti furti nelle abitazioni, nei negozi e nelle chiese, i cui autori sono rimasti sistematicamente sconosciuti. (int. scr. - 1505)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 25 marzo 1969

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 25 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e

la seconda alle ore 17, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 9.30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ZANIBELLI ed altri. — Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (534) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ALLE ORE 17

- I. Discussione sulle comunicazioni del Governo.
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ZANIBELLI ed altri. — Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (534) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. TOGNI. — Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna (119).

SOTGIU ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna in relazione alle condizioni economico-sociali dell'Isola (179).

MANNIRONI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla delinquenza in Sardegna (363).

2. DE ZAN ed altri. — Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori (272).

(Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari